



Regione Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 19 dicembre 2025 - n. XII/1185
Ordine del giorno concernente le misure a favore della sostituzione o dell'ampliamento dei mezzi utilizzati dalle associazioni di volontariato per il trasporto sociale di persone con fragilità 2

Deliberazione Consiglio regionale 19 dicembre 2025 - n. XII/1186
Ordine del giorno concernente il sostegno degli interventi sugli impianti sciistici a fune di proprietà pubblica e rilancio dell'economia di montagna. 2

Deliberazione Consiglio regionale 19 dicembre 2025 - n. XII/1187
Ordine del giorno concernente le iniziative regionali per la promozione della riforestazione pioppiccola quale strumento di tutela ambientale e sostegno alla filiera del legno lombarda 2

Deliberazione Consiglio regionale 19 dicembre 2025 - n. XII/1188
Ordine del giorno concernente l'incremento delle risorse per il bando «Contributi per la conservazione dei roccoli» 3

Deliberazione Consiglio regionale 19 dicembre 2025 - n. XII/1189
Ordine del giorno concernente la sottoscrizione di un protocollo per garantire alloggi a canone calmierato per i lavoratori del pubblico impiego 4

Deliberazione Consiglio regionale 19 dicembre 2025 - n. XII/1190
Ordine del giorno concernente la promozione di nuovi patti territoriali per lo sviluppo dei comprensori sciistici lombardi 4

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 3 novembre 2025 - n. XII/5252
Determinazioni in merito al riconoscimento regionale degli ecomusei lombardi (l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo», art. 19). approvazione di un nuovo riconoscimento 6

Delibera Giunta regionale 12 gennaio 2026 - n. XII/5613
Aggiornamento delle disposizioni relative alle limitazioni temporanee regionali a seguito della legge 152/2024 - Modifiche alla d.g.r. n. 2634 del 24 giugno 2024 8

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 13 gennaio 2026 - n. 175
Bando «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo periodo 1° ottobre 2024 - 30 settembre 2025». Secondo aggiornamento dati COR della sezione «A2 – Domande ammesse e finanziate - Graduatoria generale» allegato A) al d.d.s. n. 7902 del 5 giugno 2025. Iniziative periodo 1 luglio 2025 - 30 settembre 2025 15

D.G. Welfare

Decreto direttore generale 14 gennaio 2026 - n. 243
Determinazioni in ordine agli esiti della manifestazione d'interesse per l'effettuazione dello screening per il tumore del polmone, ai sensi della d.g.r. n. XII/ 4443 del 26 maggio 2025 17

D.G. Cultura

Decreto direttore generale 14 gennaio 2026 - n. 238
Invito alla presentazione di progetti culturali anno 2026 – Soggetti partecipati in ambito culturale ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 25/2016. Costituzione del nucleo di valutazione (comunicazione SANI2 registrata con numero SA.120077) 20

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Decreto dirigente unità organizzativa 12 gennaio 2026 - n. 130
Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n.5 Verbano ceresio e Lario - R.r. n.2 del 15 gennaio 2018 e modifica elenco campi gara - d.g.r. XI/7852/2023 38

Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 16 gennaio 2026

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 19 dicembre 2025 - n. XII/1185

Ordine del giorno concernente le misure a favore della sostituzione o dell'ampliamento dei mezzi utilizzati dalle associazioni di volontariato per il trasporto sociale di persone con fragilità

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 146 concernente «Bilancio di previsione 2026 - 2028»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	58
Votanti	n.	57
Non partecipanti al voto	n.	1
Voti favorevoli	n.	57
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1622 concernente le misure a favore della sostituzione o dell'ampliamento dei mezzi utilizzati dalle associazioni di volontariato per il trasporto sociale di persone con fragilità, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- le associazioni di volontariato operanti nel trasporto sociale rappresentano una componente essenziale del sistema di welfare territoriale lombardo;
- tali realtà garantiscono quotidianamente servizi di accompagnamento rivolti a persone con fragilità, tra cui anziani non autosufficienti, persone con disabilità, minori in condizione di vulnerabilità e cittadini che necessitano di cure mediche, riabilitative o terapeutiche;
- molti dei mezzi in dotazione alle associazioni risultano obsoleti o con elevati chilometraggi, con conseguenti maggiori costi di manutenzione e potenziali rischi per la sicurezza degli utenti;
- la progressiva diffusione di veicoli più efficienti, meno inquinanti e adeguati alle esigenze di accessibilità rappresenta una priorità sia sociale sia ambientale;

Ritenuto che

- la disponibilità di mezzi adeguati, attrezzati, sicuri e funzionali è condizione indispensabile per garantire il diritto alla mobilità di persone fragili e per sostenere il lavoro prezioso del volontariato;
- numerose associazioni segnalano difficoltà economiche nel procedere all'acquisto, alla sostituzione o al potenziamento della propria flotta;
- Regione Lombardia ha storicamente sostenuto interventi a favore del sistema del volontariato e del trasporto sociale, anche attraverso bandi specifici, contributi a fondo perduto e misure sperimentali;
- interventi di questo tipo producono benefici diretti per i cittadini fragili e indiretti per le famiglie, i comuni e il sistema socio-sanitario regionale;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

- a destinare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, risorse agli enti locali per servizi di trasporto sociale per anziani e persone fragili, svolti anche in partenariato con le associazioni di volontariato, finalizzate all'acquisto, sostituzione o ampliamento dei mezzi utilizzati;

- a prevedere criteri di selezione che tengano conto dell'effettivo fabbisogno dei territori, del numero di utenti serviti, della tipologia di fragilità coinvolta, della vetustà dei mezzi e della capacità operativa delle singole associazioni;

- a promuovere l'utilizzo di mezzi accessibili e a basse emissioni, incentivando l'acquisto di veicoli con caratteristiche di sostenibilità ambientale e dotazioni idonee alle persone con disabilità.».

Il presidente: Federico Romani

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 19 dicembre 2025 - n. XII/1186

Ordine del giorno concernente il sostegno degli interventi sugli impianti sciistici a fune di proprietà pubblica e rilancio dell'economia di montagna

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 146 concernente «Bilancio di previsione 2026 - 2028»;

a norma dell'articolo 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	62
Votanti	n.	61
Non partecipanti al voto	n.	1
Voti favorevoli	n.	58
Voti contrari	n.	3
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1623 concernente il sostegno degli interventi sugli impianti sciistici a fune di proprietà pubblica e rilancio dell'economia di montagna, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- gli impianti sciistici a fune rappresentano un'infrastruttura essenziale per molte località montane lombarde, contribuendo in modo significativo all'economia locale e all'attività turistica durante la stagione invernale;
- numerosi impianti risultano di proprietà pubblica e richiedono interventi di manutenzione straordinaria, ammodernamento tecnologico o adeguamento normativo;
- le comunità montane e gli enti locali segnalano crescenti difficoltà nel sostenere autonomamente gli interventi infrastrutturali necessari a garantire la funzionalità degli impianti;
- lo sviluppo del turismo sportivo invernale costituisce un elemento strategico per la valorizzazione dei territori alpini e prealpini e per il contrasto allo spopolamento delle aree montane;

ritenuto che

- Regione Lombardia dispone di strumenti di programmazione negoziata, quali gli Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) e gli Accordi locali semplificati, utilizzabili per sostenere interventi coordinati tra Regione ed enti locali;
- tali strumenti possono essere attivati sia per nuovi accordi sia tramite l'ampliamento o aggiornamento di accordi già esistenti;
- la procedura negoziata può consentire un iter più rapido ed efficace nella realizzazione degli interventi urgenti;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a destinare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, risorse economiche al sostegno degli interventi sugli impianti sciistici a fune di proprietà pubblica, finalizzati all'ammodernamento, all'efficientamento energetico e alla piena operatività degli impianti.».

Il presidente: Federico Romani

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 19 dicembre 2025 - n. XII/1187

Ordine del giorno concernente le iniziative regionali per la promozione della riforestazione pioppiccola quale strumento di tutela ambientale e sostegno alla filiera del legno lombarda

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 146 concernente «Bilancio di previsione 2026 - 2028»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	56
Votanti	n.	55
Non partecipanti al voto	n.	1
Voti favorevoli	n.	49
Voti contrari	n.	4
Astenuti	n.	2

DELIBERA

di approvare l’Ordine del giorno n. 1624 concernente le iniziative regionali per la promozione della riforestazione pioppiccola quale strumento di tutela ambientale e sostegno alla filiera del legno lombarda, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- il cambiamento climatico, il consumo di suolo, l’impoverimento della biodiversità e il degrado delle acque superficiali costituiscono criticità crescenti anche in Lombardia e richiedono politiche attive di mitigazione e adattamento;
 - la riforestazione e l’incremento delle superfici arboree e arbustive rappresentano uno degli strumenti più efficaci per l’assorbimento di carbonio, il miglioramento della qualità dell’aria, la tutela del paesaggio agrario e la creazione di corridoi ecologici;
- considerato che
- il pioppo, grazie alla rapidità di accrescimento e alla capacità di fissare grandi quantità di carbonio in tempi relativamente brevi, è tra le specie arboree più efficaci sotto il profilo della mitigazione climatica;
 - gli impianti di pioppo lungo fossi, rogge e canali, se correttamente progettati lasciando libera una sponda per la manutenzione, contribuiscono alla stabilizzazione delle sponde, alla riduzione dell’erosione, alla creazione di barriere frangivento e alla protezione del suolo agricolo;
 - le fasce arboree pioppiccole lungo il reticolo idrico possono svolgere importanti funzioni di fitodepurazione naturale, contribuendo alla riduzione dei nutrienti e di alcuni inquinanti nelle acque, oltre a favorire ombreggiamento e microclima più favorevole per la fauna acquatica;
 - i pioppeti, in particolare se realizzati con cloni a maggiore sostenibilità ambientale e con tecniche di gestione rispettose della fauna, possono costituire oasi di biodiversità all’interno di aree agricole intensamente coltivate, offrendo siti di nidificazione, rifugio e alimentazione per numerose specie di uccelli, piccoli mammiferi e insetti impollinatori;
 - la diffusione di impianti pioppiccoli in pianura consente di ricucire paesaggi frammentati, creando corridoi ecologici lineari lungo i corsi d’acqua e le infrastrutture verdi, integrando le politiche regionali su reti ecologiche e infrastrutture verdi e blu;

rilevato che

- la coltivazione del pioppo, se collegata a filiere produttive certificate (es. schemi di gestione forestale sostenibile e catena di custodia), consente di coniugare gli obiettivi ambientali con quelli economici, alimentando una filiera del legno rinnovabile e circolare;
- la Lombardia ospita una filiera del legno e del legno-arredo di primaria importanza nazionale, che può trovare nel pioppo una materia prima strategica per imballaggi, pannelli, edilizia sostenibile e arredo, riducendo al contempo la dipendenza da importazioni e l’impronta climatica complessiva;
- interventi di riforestazione pioppiccola programmata, con rotazioni tra taglio e rinnovazione, possono generare reddito integrativo per le aziende agricole, rafforzando la resilienza economica del settore e favorendo il presidio del territorio;

ritenuto che

- sia opportuno che la Regione Lombardia valorizzi in modo sistematico il ruolo del pioppo come «alleato dell’ambiente», integrando pioppicoltura nelle proprie politiche di contrasto al cambiamento climatico, tutela del suolo, gestione delle acque e promozione della biodiversità;
- sia necessario continuare ad accompagnare tale visione con strumenti concreti di sostegno, di carattere programmatico e, ove possibile, finanziario, in raccordo con i fondi

statali ed europei disponibili e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato;

impegna la Giunta regionale

compatibilmente con le risorse di bilancio:

- a riconoscere formalmente la pioppicoltura quale strumento di tutela ambientale – in particolare per l’assorbimento di carbonio, la protezione del suolo, la fitodepurazione naturale e l’incremento della biodiversità – e a valorizzarne il ruolo nei principali strumenti di pianificazione e programmazione regionale in materia di clima, acqua, agricoltura e ambiente;
- a promuovere programmi specifici di pioppicoltura lungo fossi, rogge, canali irrigui e in aree agricole idonee della pianura lombarda, dando priorità: agli impianti lineari lungo il reticolo idrico secondario, nel rispetto delle esigenze di manutenzione idraulica; all’utilizzo di cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale e a pratiche colturali favorevoli alla fauna;
- a valutare, nell’ambito della legge di bilancio e degli strumenti finanziari regionali, l’istituzione di misure di sostegno alla riforestazione pioppiccola, anche sotto forma di contributi per i costi di impianto;
- a promuovere progetti pilota integrati in collaborazione con consorzi di bonifica, consorzi irrigui, comuni, parchi regionali, aziende agricole e soggetti della filiera del legno, finalizzati a: dimostrare sul campo i benefici impianti lineari lungo il reticolo idrico e nelle aree agricole; monitorare nel tempo gli effetti su qualità dell’acqua, biodiversità, erosione del suolo e stock di carbonio;
- a sostenere la certificazione ambientale dei pioppeti e delle imprese della filiera (gestione forestale e catena di custodia), anche attraverso azioni di accompagnamento tecnico, informazione e promozione, al fine di valorizzare sul mercato il «pioppo lombardo» come prodotto sostenibile;
- a riferire periodicamente alla competente commissione consiliare sugli indirizzi adottati, sulle iniziative avviate e sui risultati conseguiti in materia di riforestazione pioppiccola e di sostegno alla filiera del legno correlata, con particolare attenzione agli indicatori ambientali (carbonio assorbito, superficie riforestata, incremento della biodiversità, benefici sulla qualità delle acque).».

Il presidente: Federico Romani

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella

Il segretario dell’assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 19 dicembre 2025 - n. XII/1188
Ordine del giorno concernente l’incremento delle risorse per il bando «Contributi per la conservazione dei roccoli»

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 146 concernente «Bilancio di previsione 2026 – 2028»;

a norma dell’articolo 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	58
Votanti	n.	57
Non partecipanti al voto	n.	1
Voti favorevoli	n.	38
Voti contrari	n.	10
Astenuti	n.	9

DELIBERA

di approvare l’Ordine del giorno n. 1625 concernente l’incremento delle risorse per il bando «Contributi per la conservazione dei roccoli», nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- i roccoli rappresentano un patrimonio culturale, storico e identitario delle valli bresciane e bergamasche, testimonianza del secolare rapporto tra uomo e natura: si tratta di complesse strutture arboree modellate nel tempo dal

Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 16 gennaio 2026

lavoro dell'uomo, che hanno dato origine a vere e proprie «cattedrali verdi», di alto valore paesaggistico ed ecologico;

- la dismissione e limitazione della loro funzione originaria come impianti di cattura degli uccelli da richiamo per la caccia, ha determinato un diffuso abbandono di queste strutture che, senza la cura costante dell'uomo, vengono rapidamente riassorbite dalla natura con la conseguente perdita di un'importante memoria storica;
- la manutenzione dei roccoli richiede competenze specifiche e un impegno continuo, che oggi grava soprattutto su anziani roccolatori e volontari, i quali dedicano tempo ed energie per preservare impianti altrimenti destinati a scomparire;
- la perdita dei roccoli comporterebbe anche la cancellazione di una parte significativa dell'identità e della memoria delle comunità delle valli bresciane e bergamasche, eredità culturale profondamente radicata nei territori montani;

considerato che

- nel 2025 è stato attivato un bando regionale da 60.000,00 euro a sostegno della manutenzione dei roccoli, misura positiva ma insufficiente rispetto alle reali necessità dei numerosi impianti storici presenti, molti dei quali richiedono interventi non solo di manutenzione, ma anche di ripristino e rigenerazione;
- il carattere storico-culturale dei roccoli li qualifica come parte del patrimonio culturale della Lombardia;
- la domanda di sostegno complessivamente necessaria risulta ampiamente superiore alle risorse stanziare, rendendo necessario un incremento dei fondi destinati alla tutela di tali strutture;

ritenuto necessario

- rafforzare le iniziative volte alla conservazione strutturale e alla valorizzazione culturale dei roccoli, al fine di evitare il degrado di un patrimonio unico al mondo;
- sostenere il lavoro dei roccolatori e dei volontari, riconoscendo il valore sociale del loro impegno;
- ampliare strumenti e risorse dedicati al recupero dei roccoli, garantendo la trasmissione alle future generazioni delle tradizioni, delle tecniche e dei saperi legati a queste strutture;

invita il Presidente della Giunta regionale
e gli Assessori competenti

a provvedere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a incrementare la dotazione finanziaria dell'edizione 2026 del bando regionale «Contributi per la conservazione dei roccoli».

Il presidente: Federico Romani

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 19 dicembre 2025 - n. XII/1189

Ordine del giorno concernente la sottoscrizione di un protocollo per garantire alloggi a canone calmierato per i lavoratori del pubblico impiego

Presidenza del Presidente Romani

Il consiglio REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 146 concernente «Bilancio di previsione 2026 - 2028»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	53
Votanti	n.	52
Non partecipanti al voto	n.	1
Voti favorevoli	n.	48
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	4

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1626 concernente la sottoscrizione di un protocollo per garantire alloggi a canone calmierato per i lavoratori del pubblico impiego, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
viste

- la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi);
- la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2022, n. XI/6579 di approvazione della proposta di deliberazione consiliare concernente il Piano regionale dei servizi abitativi 2022-2024 ai sensi della sopracitata legge regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2025, n. XII/5248 che ha stabilito le linee di indirizzo per l'attuazione dell'asse Housing sociale del piano regionale dei servizi abitativi;

considerato che

Regione Lombardia ha già sottoscritto diversi protocolli d'intesa con enti pubblici e realtà del Terzo settore, volti a garantire alloggi per categorie specifiche di persone (lavoratori, anziani, giovani, eccetera);

visto che

Regione Lombardia ha inteso promuovere l'housing sociale, come misura per aumentare la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili da destinare a lavoratori e famiglie a reddito medio e medio-basso che faticano a trovare soluzioni abitative sul mercato;

considerato che

tra le famiglie e i lavoratori a reddito medio e medio-basso figurano anche i lavoratori del pubblico impiego (scuola, trasporti e sicurezza in primis) i cui stipendi, soprattutto in una Regione come la Lombardia, non sono spesso adeguati al costo della vita;

visto che

gli enti territoriali sono spesso proprietari di immobili inutilizzati o sottoutilizzati (come, ad esempio, l'Ostello Monterosso della Provincia di Bergamo) che potrebbero essere utilizzati come soluzione abitativa - anche temporanea - per i lavoratori del pubblico impiego;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a prevedere un nuovo protocollo d'intesa con Anci, UPI e le organizzazioni sindacali, volto a garantire soluzioni - anche sperimentali - per l'emergenza abitativa dei lavoratori del pubblico impiego, anche recuperando alcune strutture inutilizzate di proprietà degli enti territoriali e delle ALER».

Il presidente: Federico Romani

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 19 dicembre 2025 - n. XII/1190

Ordine del giorno concernente la promozione di nuovi patti territoriali per lo sviluppo dei comprensori sciistici lombardi

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 146 concernente «Bilancio di previsione 2026 - 2028»;

a norma dell'articolo 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	60
Votanti	n.	59
Non partecipanti al voto	n.	1
Voti favorevoli	n.	55
Voti contrari	n.	3
Astenuti	n.	1

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1627 concernente la promozione di nuovi patti Territoriali per lo sviluppo dei comprensori sciistici lombardi, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

il turismo invernale, con particolare riferimento a quello sciistico, è un settore di importanza primaria e strategica per la montagna lombarda in grado di generare, secondo i dati del 2023,

circa 1,2 miliardi di euro di indotto grazie agli oltre 275 impianti di risalita, con 900 km di piste presenti in territorio regionale;

premesso, inoltre, che

questa forma di turismo costituisce un'opportunità anche per quei territori montani, spesso al di fuori delle mete turistiche più rinomate, per generare sviluppo e rilanciare l'economia anche a vantaggio dei residenti;

sottolineato che

Regione Lombardia, con la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio), ha individuato i Patti Territoriali quali strumento idoneo per il raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo dei territori montani;

considerato che

tra gli obiettivi dei Patti Territoriali vi è la permanenza della popolazione sui territori montani, generando sviluppo anche grazie all'elevato impatto del comparto del turismo invernale e sciistico sull'economia di quegli stessi territori;

richiamato

il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII legislatura, che all'obiettivo 5.3.6 «Valorizzare i territori montani lombardi» individua i Patti Territoriali quali strumenti in grado di «promuovere l'attrattività della montagna, contrastare lo spopolamento e la marginalizzazione dei territori»;

rilevato

come questo strumento, ampiamente utilizzato negli ultimi anni da Regione Lombardia e affiancato anche da altre forme di investimento, anche in preparazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, non abbia visto il coinvolgimento di alcuni territori già di per sé penalizzati dalla lontananza dai siti olimpici;

considerato che

già nell'introduzione al PRSS «La XII Legislatura: verso la Lombardia del futuro» si faceva riferimento alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026 come volano «non solo per i siti olimpici, ma per tutto il territorio lombardo»;

ritenuto

di fondamentale importanza promuovere prioritariamente lo sviluppo di quelle località sciistiche, non oggetto di Patti Territoriali in passato, che non siano state coinvolte dalle opere relative alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026;

richiamata

la deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2020, n. XI/2792 (Determinazioni in ordine ai contenuti, alle modalità e alle condizioni per l'adesione di Regione Lombardia ai Patti Territoriali - art. 2, comma 3, della l.r. 28 dicembre 2017 n. 40);

vista

la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in particolare l'articolo 2, comma 203, lettera d) e seguenti, concernenti la disciplina della programmazione negoziata e lo strumento dei Patti Territoriali per lo sviluppo locale;

viste, inoltre

- la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani);
- la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale);

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a sostenere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nuovi Patti Territoriali per i comprensori sciistici lombardi, dando la priorità a quei territori che non siano direttamente coinvolti nelle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.».

Il presidente: Federico Romani

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 16 gennaio 2026

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 3 novembre 2025 - n. XII/5252**Determinazioni in merito al riconoscimento regionale degli ecomusei lombardi (l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo», art. 19). approvazione di un nuovo riconoscimento**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. del 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo», che:

- all'art. 6 prevede che la Regione Lombardia assegna il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura, che posseggano adeguati standard di qualità;
- all'art. 19 prevede che la Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e il monitoraggio degli ecomusei e ne sostiene l'attività;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato dal Consiglio regionale con la d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, nel quale sono indicati come obiettivi strategici l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta culturale e il sostegno al sistema culturale lombardo, in particolare nel Pilastro n. 6 «Lombardia protagonista»;
- la d.c.r. n. XII/101 del 5 dicembre 2023, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il «Programma Triennale per la cultura 2023-2025», ai sensi dell'art. 9, 2° comma della l.r. n. 25 del 7 ottobre 2016 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;

Dato atto che:

- la d.g.r. n. XI/1959 del 22 luglio 2019 «Aggiornamento dei requisiti minimi per il riconoscimento regionale degli ecomusei in Lombardia», in applicazione della l.r. del 7 ottobre 2016, n. 25 ha individuato i nuovi requisiti minimi per il riconoscimento degli ecomusei lombardi;
- la d.g.r. n. XII/301 del 15 maggio 2023 «Riconoscimento degli ecomusei in Lombardia - Anni 2022-2023» configura l'assetto attuale degli ecomusei riconosciuti in Lombardia;
- il d.d.s. n. 5944 del 29 aprile 2025 «Determinazioni in merito al riconoscimento regionale degli ecomusei lombardi. Apertura della procedura e modalità di presentazione delle domande» ha avviato, in attuazione della d.g.r. n. XI/1959 del 22 luglio 2019, la procedura di presentazione delle domande di riconoscimento regionale da parte degli ecomusei lombardi, secondo i criteri di cui all'Allegato della suddetta delibera, utilizzando la piattaforma infotelematica messa a disposizione da Regione Lombardia - LdC Luoghi della Cultura con decorrenza 19 maggio 2025;

Considerato che il seguente ecomuseo ha presentato formale richiesta di riconoscimento sulla piattaforma LdC Luoghi della Cultura, come da documentazione agli atti della Struttura Patrimonio Culturale:

- Ecomuseo Piane e Luoghi Viscontei del Varesotto (VA) (Prot. LdC 4899 del 25 giugno 2025);

Tenuto inoltre conto:

- del d.d.s. n. 20202 del 19 dicembre 2024 con cui è stata avviata la procedura di monitoraggio, tramite la piattaforma LdC - Luoghi della Cultura, per l'adeguamento degli ecomusei attualmente riconosciuti ai sensi della d.g.r. n. XII/301 del 15 maggio 2023 sopracitata, ai requisiti minimi di cui alla d.g.r. n. XI/1959 del 22 luglio 2019;
- del d.d.s. n. 7948 del 5 giugno 2025 con il quale sono stati prorogati i termini del monitoraggio di cui al d.d.s. n. 20202 del 19 dicembre 2024, fino al 30 luglio 2025;

Dato atto che con successivo provvedimento si procederà all'aggiornamento dell'assetto attuale degli ecomusei riconosciuti, sulla base degli esiti delle istruttorie del monitoraggio in corso ai fini dell'adeguamento ai requisiti minimi di cui alla d.g.r. n. XI/1959 del 22 luglio 2019;

Considerata l'opportunità di proseguire nell'azione regionale finalizzata a sostenere il continuo miglioramento della qualità dell'offerta culturale e l'ampliamento della fruizione pubblica dei beni culturali attraverso il riconoscimento degli ecomusei e in possesso dei requisiti richiesti;

Preso atto dell'attività istruttoria svolta dalla Struttura Patrimonio Culturale;

Vista la proposta della dirigente della Struttura Patrimonio Culturale - Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione, formulata in base all'istruttoria svolta dalla medesima Struttura di Regione Lombardia;

Dato atto, infine, che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Patrimonio Culturale individuate dai provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «Riconoscimento regionale degli ecomusei lombardi (l.r. del 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» art. 19): ecomusei che hanno presentato formale richiesta di riconoscimento (19 maggio - 30 settembre 2025). Esiti dell'istruttoria» parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di dare atto che con successiva deliberazione si procederà all'aggiornamento dell'assetto attuale degli ecomusei riconosciuti, sulla base degli esiti delle istruttorie del monitoraggio in corso ai fini dell'adeguamento ai requisiti minimi di cui alla d.g.r. n. XI/1959 del 22 luglio 2019;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

Allegato A

Riconoscimento regionale degli ecomusei lombardi (l.r. del 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo” art. 19): ecomusei che hanno presentato formale richiesta di riconoscimento (19 maggio – 30 settembre 2025). Esiti dell'istruttoria

Il presente allegato contiene l'elenco degli ecomusei che hanno presentato formale richiesta di riconoscimento nel periodo 19 maggio – 30 settembre 2025, nonché gli esiti della relativa attività istruttoria svolta dalla Struttura Patrimonio Culturale.

PROVINCIA DI VARESE

Ecomuseo Piane e Luoghi Viscontei del Varesotto (VA)

L'ecomuseo è riconosciuto in quanto soddisfa e possiede i requisiti minimi previsti dalla D.G.R. XI/1959 del 22 luglio 2019 “Aggiornamento dei requisiti minimi per il riconoscimento regionale degli ecomusei in Lombardia”, con la seguente raccomandazione:

RM15 - Centro di informazione/documentazione

Si prende atto della recente concessione (D.G.C. n. 39 del 7 agosto 2025) del Comune di Mornago (VA) in cui si determina che uno specifico immobile sarà adibito a sede operativa stabile dell'Ecomuseo “*destinandolo in via esclusiva allo svolgimento di attività culturali, espositive, didattiche e partecipative, conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di ecomusei*”. Si raccomanda quindi che, in tempistiche brevi, la struttura sia aperta al pubblico per ottemperare al requisito che chiede la presenza di un Centro operativo specificatamente dedicato.

All'ecomuseo sono riconosciuti, inoltre la denominazione esclusiva e originale e il marchio distintivo del territorio rappresentato.

Denominazione: Ecomuseo Piane e Luoghi Viscontei del Varesotto



Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 16 gennaio 2026

D.g.r. 12 gennaio 2026 - n. XII/5613
Aggiornamento delle disposizioni relative alle limitazioni temporanee regionali a seguito della legge 152/2024 - Modifiche alla d.g.r. n. 2634 del 24 giugno 2024

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- le Direttive (UE) 2008/50/CE e 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- la legge 7 ottobre 2024, n. 152 «Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale»;

Viste, inoltre:

- la legge regionale 11/12/06, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;
- le dd.g.r. n. 593 del 11 settembre 2013 e n. 449 del 2 agosto 2018 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento;

Richiamata la d.g.r. n. 2634 del 24 giugno 2024 che ha approvato il pacchetto di undici misure attuative e rafforzative del PRIA vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni individuati dal piano stesso in «Attività agricole e forestali», «Energia e impianti industriali», «Trasporti strada e mobilità»;

Richiamato, in particolare, della citata d.g.r. n. 2634 del 24 undefined 2024 l'Allegato 3 che ha aggiornato i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in attuazione degli accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria (azione PRIA TP-7n «Misure temporanee»);

Considerato che l'Allegato 3 della d.g.r. n. 2634/2024 prevede nello specifico, tra le misure temporanee di primo livello, il «divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco»;

Richiamato, in particolare, l'art. 9 della legge 7 ottobre 2024, n. 152 che al comma 3, prevede che «le regioni hanno la facoltà di regolamentare, in conformità alle normative nazionali, la salvaguardia dei falò e dei fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e delle ricorrenze della tradizione popolare»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. XII/1127 del 11 novembre 2025 avente ad oggetto «ordine del giorno concernente l'immediata attuazione delle disposizioni relative ai falò rituali» con la quale «si impegna la Giunta regionale a modificare le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria al fine di garantire agli Enti locali la possibilità di realizzare eventi di rilievo storico-culturale, quali falò rituali di cui alla legge 152/2024, o come individuati dai comuni per il proprio territorio, che si svolgono saltuariamente»;

Ritenuto che spetta ai singoli Comuni il riconoscimento delle ricorrenze della tradizione popolare di cui all'art. 9 della legge n. 152/2024;

Dato atto che le manifestazioni di rievocazione storica sono definite all'art. 2, comma 2, della legge n. 152/2024;

Preso atto delle disposizioni nazionali e dell'atto di indirizzo consiliare, e ritenuto, pertanto, di modificare le previsioni di cui alle misure temporanee di primo livello relative al divieto assoluto per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto prevedendo l'esclusione da tale divieto per i falò e i fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e delle ricorrenze della tradizione popolare di cui all'art. 9 della legge n. 152/2024 esclusivamente nei casi in cui tali falò e fuochi rituali si svolgano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 152/2024 o di ricorrenze della tradizione popolare riconosciute come tali dai Comuni, nel rispetto delle buone pratiche a tutela della sicurezza e volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente;

Visto l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dalla Direzione Ambiente e Clima che aggiorna, con le nuove disposizioni contenute nel presente atto, il regime delle limitazioni temporanee regionali;

Ritenuto che le nuove disposizioni introdotte dall'Allegato 1 si applichino dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 3 della d.g.r. n. 2634 del 24 giugno 2024;

Dato atto che il presente provvedimento non ha risvolti di natura finanziaria;

Visti:

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e in particolare la d.g.r. n. 628 del 13 luglio 2023 che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 20 giugno 2023 n. 42/2023 e in particolare l'obiettivo strategico 5.1.5 - «Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni»;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale www.regione.lombardia.it;

Richiamate integralmente le premesse;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prevedere l'esclusione dal divieto assoluto di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto, previsto dal regime delle limitazioni temporanee regionali, per i falò e i fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e delle ricorrenze della tradizione popolare di cui all'art. 9 della legge n. 152/2024 esclusivamente nei casi in cui tali falò e fuochi rituali si svolgano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 152/2024 o di ricorrenze della tradizione popolare riconosciute come tali dai Comuni;

2. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna il regime delle limitazioni temporanee regionali;

3. di disporre che l'Allegato 1 si applichi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, modificando e sostituendo da tale data l'Allegato 3 della d.g.r. n. 2634 del 24 giugno 2024;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale www.regione.lombardia.it;

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

Allegato 1

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI BACINO PADANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - AZIONE PRIA TP-7n "Misure temporanee"

Il presente allegato modifica e sostituisce le disposizioni definite dall'Allegato 3 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024.

A. LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

Le procedure per l'attivazione di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, sono riportate nella tabella sottostante. Si è individuato il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini della costruzione delle procedure in quanto è l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica. Tali procedure si applicano nel semestre invernale dal **1° ottobre al 31 marzo** dell'anno successivo.

LIVELLO di ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	SEMAFORO
NESSUNA ALLERTA	Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi.	VERDE
PRIMO LIVELLO	Attivato dopo due giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui due giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	ARANCIO
SECONDO LIVELLO	Attivato dopo il settimo giorno consecutivo di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m3 della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui sette giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	ROSSO

LIVELLO di ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	SEMAFORO
NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE	Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.	
CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA)	Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni: 1) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m ³ ; 2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m ³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedano per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.	

Nella procedura descritta si intende per concentrazione di PM10 la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province lombarde con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C – di montagna e in zona D – fondovalle. Le province interessate dal presente allegato sono pertanto quelle di Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova.

Le misure temporanee si attivano con articolazione **provinciale** nei territori interessati in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) riportato nella tabella precedente. Tale superamento continuativo determina, dunque, l'attivazione delle misure **in tutti i Comuni della provincia** interessata dal superamento con una articolazione territoriale descritta al successivo punto C).

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia: www.infoaria.regione.lombardia.it/.

L'applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

B. LE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE

Le misure temporanee omogenee sono articolate su **due livelli** in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀ registrato dalle stazioni di rilevamento.

Le **misure temporanee omogenee di 1° livello** sono:

- b.1.** Limitazione all'utilizzo in ambito urbano dalle **7.30 alle 19.30** dei seguenti veicoli:
 - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0 e 1 alimentati a benzina o a gas** (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel;
 - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III, 4/IV alimentati a gasolio** (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace;
- b.2.** Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
- b.3.** Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono esclusi dal divieto i falò e i fuochi rituali che si svolgono in occasione di manifestazioni di rievocazione storica di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 152/2024 o di ricorrenze della tradizione popolare riconosciute come tali dai Comuni;
- b.4.** Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- b.5.** Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- b.6.** Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (<https://www.ersaf.lombardia.it/agricoltura/gestione-sostenibile-dei-nitrati/bollettini-nitrati/>);
- b.7.** Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- b.8.** Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Le misure temporanee omogenee **di 2° livello** (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:

b.9. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;

In riferimento alla misura **b.1**, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, sono **esclusi** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Sono altresì **derogati** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti ai servizi aggiunti Move-In secondo le modalità previste dai provvedimenti specifici vigenti;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;

- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

C. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le misure temporanee omogenee b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.7, b.8 e b.9 si applicano a **tutti i Comuni del territorio provinciale** interessato dall'attivazione delle misure.
La misura **b.1** si applica ai Comuni (nelle rispettive aree urbane) con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14, di seguito riportati in elenco (dati ISTAT aggiornati al 01/01/2023 demo.istat.it).

N	CODICE ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	FASCIA	POPOLAZIONE 2023
1	15146	Milano	MILANO	1	1.354.196
2	17029	Brescia	BRESCIA	1	196.446
3	108033	Monza	MONZA E BRIANZA	1	121.799
4	16024	Bergamo	BERGAMO	1	119.534
5	13075	Como	COMO	1	83.184
6	12026	Busto Arsizio	VARESE	1	82.951
7	15209	Sesto S. Giovanni	MILANO	1	78.884
8	12133	Varese	VARESE	2	78.409
9	15077	Cinisello Balsamo	MILANO	1	74.528
10	19036	Cremona	CREMONA	1	70.637
11	18110	Pavia	PAVIA	1	70.636
12	18177	Vigevano	PAVIA	2	62.076
13	15118	Legnano	MILANO	1	59.941
14	12070	Gallarate	VARESE	1	52.811
15	15182	Rho	MILANO	1	50.299
16	20030	Mantova	MANTOVA	1	48.653
17	15166	Paderno Dugnano	MILANO	1	47.118
18	97042	Lecco	LECCO	2	46.871
19	15081	Cologno Monzese	MILANO	1	46.707
20	108028	Lissone	MONZA E BRIANZA	1	46.394
21	108039	Seregno	MONZA E BRIANZA	1	44.917
22	98031	Lodi	LODI	1	44.709
23	108023	Desio	MONZA E BRIANZA	1	41.463
24	15189	Rozzano	MILANO	1	41.240
25	13041	Cantù	COMO	1	39.715
26	15195	San Giuliano M.	MILANO	2	39.444
27	108019	Cesano Maderno	MONZA E BRIANZA	1	39.310

N	CODICE ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	FASCIA	POPOLAZIONE 2023
28	12119	Saronno	VARESE	1	38.442
29	15205	Segrate	MILANO	1	36.911
30	15027	Bollate	MILANO	1	36.204
31	15175	Pioltello	MILANO	1	36.061
32	108012	Brugherio	MONZA E BRIANZA	1	34.999
33	108027	Limbate	MONZA E BRIANZA	1	34.790
34	15070	Cernusco s/N	MILANO	1	34.848
35	15093	Corsico	MILANO	1	34.373
36	15002	Abbiategrasso	MILANO	2	32.425
37	15192	San Donato M.	MILANO	1	32.014
38	16219	Treviglio	BERGAMO	1	30.683

Le misure temporanee omogenee di cui al punto b.1 possono essere applicate ad **ulteriori Comuni** in caso di adesione volontaria che dovrà essere comunicata a Regione Lombardia, anche ai fini dell'inserimento nell'applicativo informatico per la gestione degli episodi di perdurante accumulo di PM10. A tal proposito Regione Lombardia, ANCI e i Comuni capoluogo di provincia promuovono l'adesione volontaria da parte dei Comuni cercando di applicare – laddove possibile – il criterio della continuità territoriale al fine di evitare le c.d. *“macchie di leopardo”*. I Comuni riportati in elenco, per il periodo dal 1 ottobre al 31 marzo, devono inserire nella home page dei propri siti istituzionale il collegamento al sito Infoaria <https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home> per consentire ai cittadini di rimanere aggiornati circa lo stato di attivazione delle misure temporanee per la qualità dell'aria.

D. ATTIVITA' DI CONTROLLO

I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee di cui al presente Allegato sono effettuati dai Comuni attraverso i propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito dal DM 186/2017.

I controlli effettuati dai Comuni dovranno essere rendicontati a Regione Lombardia al termine del semestre invernale.

Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al presente Allegato sono individuate dalla specifica ordinanza emanata dai singoli Comuni e, comunque, dalla normativa regionale vigente.

In particolare, per i divieti relativi al settore mobilità è possibile fare riferimento all'art.27 comma 11 della legge regionale n. 24/2006, per quelli relativi al settore agricolo all'art.27 comma 11 bis della legge regionale n. 24/2006, per quelli relativi all'utilizzo dei generatori a biomassa legnosa all'art.27 comma 4 della medesima legge regionale n. 24/2006 e per quelli relativi alle combustioni all'aperto (ove ne ricada la fattispecie) all'art.27 comma 11 ter della legge regionale n. 24/2006.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 13 gennaio 2026 - n. 175

Bando «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo periodo 1° ottobre 2024 - 30 settembre 2025». Secondo aggiornamento dati COR della sezione «A2 - Domande ammesse e finanziate - Graduatoria generale» allegato A) al d.d.s. n. 7902 del 5 giugno 2025. Iniziative periodo 1 luglio 2025 - 30 settembre 2025

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO

Visti:

- la l.r. n. 26 del 1° ottobre 2014 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
- la d.c.r. n. 2527 del 27 luglio 2022 «Approvazione delle linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. n. 26 del 1° ottobre 2014, (art. 3, comma 1)»;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 20 giugno 2023 con d.c.r. XII/42 e in particolare l'obiettivo strategico 6.3.2 «Sostenere e promuovere eventi e manifestazioni sportive»;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 2266 del 30 aprile 2024 «Approvazione della misura a sostegno di manifestazioni sportive sul territorio lombardo per il periodo 1° ottobre 2024 - 30 settembre 2025 - criteri attuativi» con la quale, tra l'altro, è stata stabilita la dotazione finanziaria pari ad euro 2.000.000,00 sull'esercizio 2025 del capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;
- il d.d.s. n. 9862 del 1 luglio 2024 «Determinazioni in ordine alla d.g.r. n. 2266 del 30 aprile 2024: approvazione del Bando

a sostegno di manifestazioni sportive sul territorio lombardo periodo 1° ottobre 2024 - 30 settembre 2025»;

Richiamata la legge n. 234 del 24 dicembre 2012, art. 52 con cui è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - RNA - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'agricoltura;

Visto il d.d.s. n. 7902 del 5 giugno 2025 «Bando «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo periodo 1° ottobre 2024 - 30 settembre 2025»: approvazione graduatorie domande pervenute quarto trimestre (iniziative 1 luglio 2025 - 30 settembre 2025). Concessione contributi e relativo impegno di spesa»;

Visto il d.d.s. n. 16288 del 14 novembre 2025 «Bando «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo periodo 1° ottobre 2024 - 30 settembre 2025». Aggiornamento dati COR della sezione «A2 - Domande ammesse e finanziate - Graduatoria generale» Allegato A) al d.d.s. n. 7902 del 5 giugno 2025. Iniziative periodo 1 luglio 2025 - 30 settembre 2025.

Dato atto che, come previsto dalla citata d.g.r. n. 2266/2024, i contributi, in presenza di attività economica e di rilevanza internazionale della manifestazione, sono concessi in applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

Considerato che, come specificato al punto B.1 del Bando, la realizzazione di una manifestazione/evento internazionale con entrate da attività commerciale (sponsor) superiori al 20% delle entrate complessive percepite per la stessa, costituisce attività economica, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente;

Rilevato che per la manifestazione di rilevanza internazionale sottoindicata, ricompresa nella sezione «A2 - Domande ammesse e finanziate - graduatoria generale» allegato A) al d.d.s. n. 7902 del 5 giugno 2025, in fase di adesione non sono state dichiarate le condizioni sopra richiamate di cui al punto B1 del Bando, mentre in fase di rendicontazione si evidenzia la presenza di attività economica che configura il contributo come regime di aiuto ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023:

A.2 - Domande ammesse e finanziate - graduatoria generale							
N. PR.	ID DOMANDA	SOGGETTO RICHIEDENTE	CODICE FISCALE	MANIFESTAZIONE	LUOGO (COMUNE)	PUNTEGGIO	CONTRIBUTO CONCESSO
8	6472735	MOTO CLUB SEBINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	01921770986	CAMPIONATO MONDIALE ENDURO	Darfo Boario Terme	44	15.000,00 €

Dato atto di aver proceduto conseguentemente, per i suddetti beneficiari, ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 115/2017, alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti de minimis, con il supporto del Registro Nazionale Aiuti utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro, ed ottenendo, in esito alla visura aiuti de minimis, il relativo

Codice Concessione RNA - COR, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 17 del citato decreto ministeriale n. 115/2017;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'aggiornamento della sezione «A2 - Domande ammesse e finanziate - graduatoria generale» Allegato A) al d.d.s. n. 7902 del 5 giugno 2025, con l'inserimento del codice COR relativo al soggetto sopra riportato, come di seguito indicato:

A.2 - Domande ammesse e finanziate - graduatoria generale									
N. PR.	ID DOMANDA	SOGGETTO RICHIEDENTE	CODICE FISCALE	MANIFESTAZIONE	LUOGO (COMUNE)	PUNTEGGIO	CONTRIBUTO CONCESSO	DE MINIMIS	COR
8	6472735	MOTO CLUB SEBINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	01921770986	CAMPIONATO MONDIALE ENDURO	Darfo Boario Terme	44	15.000,00 €	SI	25467889

Dato atto che il presente provvedimento non modifica gli impegni di spesa già assunti a favore del beneficiario e che il contributo verrà erogato, a seguito della conclusione dell'istruttoria di rendicontazione, nel rispetto delle regole stabilite dal bando;

Ritenuto altresì di confermare per tutte le altre parti il d.d.s. n. 7902 del 5 giugno 2025;

Considerato che con il d.d.s. n. 7902/2025 si è provveduto alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 16 gennaio 2026

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura che definiscono l’assetto organizzativo della Giunta regionale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della Dirigente della Struttura Sostegno al Sistema Sportivo.

DECRETA

1. di aggiornare, per le motivazioni già espresse in premessa, la sezione «A2 - Domande ammesse e finanziate - graduatoria generale» Allegato A) al d.d.s. n. 7902 del 5 giugno 2025, limitatamente alla domanda di seguito indicata, inserendo il codice COR come sotto riportato:

A.2 - Domande ammesse e finanziate - graduatoria generale									
N. PR.	ID DOMANDA	SOGGETTO RICHIEDENTE	CODICE FISCALE	MANIFESTAZIONE	LUOGO (COMUNE)	PUNTEGGIO	CONTRIBUTO CONCESSO	DE MINIMIS	COR
8	6472735	MOTO CLUB SEBINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	01921770986	CAMPIONATO MONDIALE ENDURO	Darfo Boario Terme	44	15.000,00 €	SI	25467889

2. di confermare per tutte le altre parti il d.d.s. n. 7902 del 5 giugno 2025;
3. di attestare che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta con il d.d.s. n. 7902/2025;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente
Anna Rossi

D.G. Welfare

D.d.g. 14 gennaio 2026 - n. 243

Determinazioni in ordine agli esiti della manifestazione d'interesse per l'effettuazione dello screening per il tumore del polmone, ai sensi della d.g.r. n. XII/ 4443 del 26 maggio 2025

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE WELFARE

Richiamata la d.g.r. n. XII/4443 del 26 maggio 2025, avente ad oggetto «Aggiornamento del programma di azione quinquennale 2023-2027 definite con d.g.r. n. XII/2173 del 15 aprile 2024, in attuazione delle linee strategiche regionali in campo oncologico, ai sensi della d.g.r. n. XII/1438 del 27 novembre 2023, e completamente della programmazione finanziaria del piano» che prevede, tra l'altro:

- l'approvazione di un avviso per l'attivazione di una manifestazione d'interesse per l'effettuazione dello screening per il tumore del polmone mirata alla selezione delle strutture da identificare quali Centri erogatori di screening per il tumore al polmone, che individuava la platea dei soggetti destinatari e fissava i requisiti minimi per la presentazione delle candidature;
- la precisazione che, al fine di assicurare l'uniforme implementazione del programma sull'intero territorio regionale, qualora l'istruttoria delle candidature pervenute evidenziasse, in uno degli ambiti territoriali (province), l'assenza di presidi ospedalieri rispondenti ai requisiti previsti dal bando, potrà essere valutata ovvero verrà individuata dalla DG Welfare l'ammissione di ASST o IRCCS pubblici che, aderendo allo screening in qualità di centro spoke, risulti in grado di riferire i pazienti a un centro hub di riferimento per il trattamento, secondo un Percorso Preventivo Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PPDTA) condiviso;
- l'affidamento della disamina delle candidature ad uno specifico Gruppo di Lavoro;

Visto il decreto del direttore della Direzione Generale Welfare n. 8677 del 18 giugno 2025 con il quale è stato istituito il Gruppo di Lavoro previsto dalla d.g.r. n. XII/4443 del 26 maggio 2025 e sono stati definiti i termini temporali per la presentazione delle candidature, la cui scadenza era fissata al 22 luglio 2025;

Preso atto degli esiti dell'istruttoria formale e della valutazione tecnica effettuate dal Gruppo di Lavoro, eseguita sulle 30 proposte di manifestazioni di interesse pervenute entro i termini prescritti, come riportato nel verbale degli incontri del 5 novembre 2025 e del 26 novembre 2025 e nei relativi allegati, depositati agli atti della U.O. Prevenzione, e come riepilogati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Atteso che, come definito dal Gruppo di Lavoro incaricato:

- le strutture che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a 4,5 punti, sono immediatamente qualificabili come Centri erogatori di screening per il tumore al polmone, comprese le strutture per le quali necessitano integrazioni esclusivamente formali;
- per le strutture che hanno realizzato un punteggio uguale o inferiore a 4 punti, si procederà alla richiesta delle necessarie integrazioni da inoltrare alla U.O. Prevenzione, precisando che il mancato adempimento nei termini stabiliti comporterà l'esclusione definitiva della domanda.

Precisato che le integrazioni necessarie saranno richieste alle strutture interessate attraverso la Piattaforma «Bandi e Servizi» già utilizzata in fase di presentazione delle domande:

Ritenuto pertanto di riconoscere, nell'immediato, la qualifica di Centri erogatori di screening per il tumore al polmone alle strutture indicate nell'allegato A, che riportano un risultato pari o superiore a 4,5 punti, rinviando eventuale analogo riconoscimento alle strutture alle quali è stato attribuito un punteggio pari o inferiore a 4 punti, in attesa delle integrazioni formali e tecniche dettagliate nel medesimo allegato A;

Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento l'assegnazione di euro 51.200,00 a ciascuna delle strutture riconosciute quali Centri erogatori di screening per il tumore al polmone dal presente provvedimento (calcolata sulla base del trattamento di circa 400 pazienti), precisando che le risorse sono già previste dal programma delle attività di screening al polmone ex d.g.r. n. XII/4443 del 26 maggio 2025 nell'importo complessivo di euro 2.674.000,00 e finanziate a carico degli accantonamenti GSA alla voce «Altri contributi extrafondi - Piano Oncologico Nazionale 2023/2027», disponibili nel bilancio regionale al capitolo 16162 per gli esercizi 2024/2027;

Ritenuto altresì di verificare la necessità di un ulteriore finanziamento a 6 mesi dall'avvio dell'attività, in relazione al numero degli screening effettivamente erogati;

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP;

Dato atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Visti:

- la l.r. n. 33/2009, recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;
- la l.r. n. 34/78, nonché il regolamento di contabilità;
- la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi vigenti;

DECRETA

1. di prendere atto degli esiti dell'istruttoria eseguita dal Gruppo di Lavoro ex decreto della D.G. Welfare n. 8677 del 18 giugno 2025 sulle candidature pervenute a seguito dell'avviso di manifestazione d'interesse per l'effettuazione dello screening per il tumore del polmone approvato dalla d.g.r. n. XII/4443 del 26 maggio 2025, come riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di riconoscere, nell'immediato, la qualifica di Centri erogatori di screening per il tumore al polmone alle strutture indicate nell'allegato A che riportano un risultato pari o superiore a 4,5 punti, comprese le strutture per le quali necessitano integrazioni esclusivamente formali;

3. di rinviare l'eventuale analogo riconoscimento alle strutture alle quali è stato attribuito dal Gruppo di Lavoro un punteggio pari o inferiore a 4 punti, che saranno tenute ad inoltrare alla U.O. Prevenzione le integrazioni indicate nel citato allegato A, precisando che il mancato adempimento nei tempi indicati comporterà l'esclusione definitiva della domanda;

4. di precisare che le integrazioni formali e tecniche saranno richieste alle strutture interessate ed acquisite attraverso la Piattaforma «Bandi e Servizi» già utilizzata in fase di presentazione delle domande;

5. di rinviare a successivo provvedimento l'assegnazione di Euro 51.200,00 a ciascuna delle strutture riconosciute quali Centri erogatori di screening per il tumore al polmone dal presente provvedimento (calcolata sulla base del trattamento di circa 400 pazienti), precisando che le risorse sono già previste dal programma delle attività di screening al polmone ex d.g.r. n. XII/4443 del 26 maggio 2025 nell'importo complessivo di euro 2.674.000,00 e finanziate a carico degli accantonamenti GSA alla voce «Altri contributi extrafondi - Piano Oncologico Nazionale 2023/2027», disponibili nel bilancio regionale al capitolo 16162 per gli esercizi 2024/2027;

6. di riservarsi di verificare la necessità di un ulteriore finanziamento a 6 mesi dall'avvio dell'attività, in relazione al numero degli screening effettivamente erogati;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

8. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013

Il direttore generale
Mario Giovanni Melazzini

_____ . _____

ESITI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'EFFETTUAZIONE DELLO SCREENING PER IL TUMORE DEL POLMONE
AI SENSI DELLA DGR N. XII/ 4443 DEL 26/05/2025.

ID domanda	Denominazione richiedente	Punteggio	Integrazioni progettuali	Integrazioni formali	Ruolo	ESITO GDL
6911810	HUMANITAS MIRASOLE S.P.A.	5	/	/	HUB	AMMESSA
6924698	ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	5	/	/	HUB	AMMESSA
6935261	ASST RHODENSE	5	/	/	SPOKE	AMMESSA
6935589	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	5	/	/	HUB	AMMESSA
6935958	Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo	5	/	/	HUB	AMMESSA
6937107	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII	5	/	/	HUB	AMMESSA
6937182	ASST NORD MILANO	5	/	/	SPOKE	AMMESSA
6938303	ASST BERGAMO OVEST	5	/	/	SPOKE	AMMESSA
6971780	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	5	/	/	SPOKE	AMMESSA
6935429	OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L.	4,5	/	Delega debitamente sottoscritta sia da delegante sia da delegato	HUB	AMMESSA ASPETTI FORMALI DA DA REGOLARIZZARE ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA
6936910	ASST Fatebenefratelli Sacco	4,5	/	Protocollo sottoscritto	SPOKE	AMMESSA ASPETTI FORMALI DA DA REGOLARIZZARE ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA
6910373	ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL	4,5	/	Protocollo sottoscritto	HUB	AMMESSA ASPETTI FORMALI DA DA REGOLARIZZARE ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA
6933659	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI	4,5	/	Protocollo sottoscritto	SPOKE	AMMESSA ASPETTI FORMALI DA DA REGOLARIZZARE ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA
6937535	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico	4,5	/	Protocollo sottoscritto	HUB	AMMESSA ASPETTI FORMALI DA DA REGOLARIZZARE ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA
6937727	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	4,5	/	Delega debitamente compilata e sottoscritta sia da delegante sia da delegato	HUB	AMMESSA ASPETTI FORMALI DA DA REGOLARIZZARE ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA
6928783	ASST-CREMA	4	Dettagliare il protocollo antifumo	/	/	RINVIATA CON PRESCRIZIONI AMMISSIONE SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA
6934946	Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova	4	Allineamento dei protocolli con i riferimenti regionali, chiarire rapporto con HUB	1. Protocollo sottoscritto 2. Delega debitamente sottoscritta sia da delegante sia da delegato	/	RINVIATA CON PRESCRIZIONI AMMISSIONE SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA
6909187	ASST DELLA VALCAMONICA	3	Modalità di trasferimento delle immagini e dei dati clinici per il gruppo interdisciplinare, specificare le modalità di interazione con l'HUB	/	/	RINVIATA CON PRESCRIZIONI AMMISSIONE SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA
6923259	ASST BRIANZA	3	Individuare un hub	/	/	RINVIATA CON PRESCRIZIONI AMMISSIONE SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA
6925797	ASST SPEDALI CIVILI	3	Modalità di trasferimento delle immagini e dei dati clinici per il gruppo interdisciplinar	Protocollo sottoscritto	/	RINVIATA CON PRESCRIZIONI AMMISSIONE SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA
6926683	Congregazione Suore Infermiere dell'Addolorata (valduse)	3	Modalità organizzative coerenti con le indicazioni regionali, specificare le modalità di gestione del centro antifumo e indicare riferimento con l'HUB	/	/	RINVIATA CON PRESCRIZIONI AMMISSIONE SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA
6934653	ASST DEI SETTE LAGHI	3	Descrizione delle modalità di refertazione e della gestione incidental findings: calcificazioni coronariche, patologie polmonari non oncologiche, noduli non polmonari. Descrizione organizzazione con gli spoke, gestione board interdisciplinare con gli spoke metodi usati dal centro antifumo.	/	/	RINVIATA CON PRESCRIZIONI AMMISSIONE SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA
6931432	ASST Paolo e Carlo	2	Collegamento con HUB e ATS, modalità di esecuzione dello screening	Protocollo sottoscritto	/	RINVIATA CON PRESCRIZIONI AMMISSIONE SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ENTRO 45 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA
6933801	Fondazione IRCCS Don Carlo Gnocchi - Onlus	2	Integrare descrizione del progetto, non identificato l'HUB di riferimento, in particolare non indicato dove svolgere le diverse funzioni non presenti nel centro	/	/	RINVIATA CON PRESCRIZIONI AMMISSIONE SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ENTRO 45 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA
6934919	"CASA DI CURA PRIVATA LE TERRAZZE S.R.L."	2	Indicare la gestione del centro antifumo e coordinamento con centro HUB	/	/	RINVIATA CON PRESCRIZIONI AMMISSIONE SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ENTRO 45 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA

ID domanda	Denominazione richiedente	Punteggio	Integrazioni progettuali	Integrazioni formali	Ruolo	ESITO GDL
6935119	FONDAZIONE POLIAMBULANZA	2	Indicare la gestione del centro antifumo e coordinamento con centro HUB	/	/	RINVIATA CON PRESCRIZIONI AMMISSIONE SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ENTRO 45 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA
6935846	ASST OVEST MILANESE	2	Da presentare progetto specifico per la realizzazione dello screening, da chiarire presenza e ruolo centro antifumo.	/	/	RINVIATA CON PRESCRIZIONI AMMISSIONE SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ENTRO 45 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA
6936816	ASST Lariana	2	Da presentare progetto specifico per la realizzazione dello screening. Da specificare coordinamento con Hub di riferimento, da chiarire presenza e ruolo centro antifumo.	/	/	RINVIATA CON PRESCRIZIONI AMMISSIONE SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ENTRO 45 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA
6937616	CLINICHE GAVAZZENI - S.P.A.	2	Presentare specifico progetto di screening. Da specificare coordinamento con Hub di riferimento, da chiarire presenza e ruolo centro antifumo.	/	/	RINVIATA CON PRESCRIZIONI AMMISSIONE SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ENTRO 45 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA
6973196	ASST di Lecco	2	Individuare un hub diverso da IRCCS San Gerardo, descrivere le modalità di reclutamento dei pazienti, descrivere la gestione incidental findings: calcificazioni coronariche, patologie polmonari non oncologiche e noduli non polmonari.	/	/	RINVIATA CON PRESCRIZIONI AMMISSIONE SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ENTRO 45 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA

Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 16 gennaio 2026

D.G. Cultura

D.d.g. 14 gennaio 2026 - n. 238
Invito alla presentazione di progetti culturali anno 2026 – Soggetti partecipati in ambito culturale ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 25/2016. Costituzione del nucleo di valutazione (comunicazione SANI2 registrata con numero SA.120077)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA D.G. CULTURA

Vista la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo», e ss. mm. ed ii., e in particolare l'articolo 8 che sugli Enti partecipati dispone quanto segue:

- «La Regione promuove e sostiene le attività di enti, associazioni e fondazioni partecipati dalla Regione stessa, sia per l'attività di pubblico interesse svolta in ambito culturale sia per lo sviluppo di iniziative culturali anche di respiro nazionale e internazionale»;
- «la Regione provvede, anche mediante la stipula di specifici accordi e convenzioni, a favorire e promuovere la diffusione sull'intero territorio regionale delle attività e delle opportunità culturali offerte dagli enti di cui al comma 1, concorrendo alle finalità previste dai relativi statuti attraverso il sostegno delle attività culturali condivise ed espressamente collegate agli obiettivi regionali»;

Richiamati:

- il «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura», approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023, e in particolare il pilastro 6;
- Il Programma triennale per la Cultura, richiamato dalla d.g.r. n. XII/5505 del 15 dicembre 2025;

Richiamata la d.g.r. n. XII/5505 del 15 dicembre 2025, avente ad oggetto «Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi regionali ai soggetti partecipati da Regione Lombardia in ambito culturale. anno 2026»;

Dato atto che i soggetti culturali partecipati da Regione Lombardia la cui attività è promossa e sostenuta ai sensi dell'articolo 8, l.r. 25/2016, sono quelli elencati nell'allegato B della su menzionata deliberazione;

Considerato che le risorse disponibili per la concessione di contributi ai soggetti partecipati per i progetti in argomento ammontano complessivamente a complessivi € 1.200.000,00 e trovano copertura come segue:

- € 953.000,00 per il bilancio 2026 e € 238.250,00 bilancio 2027, a valere sul capitolo di spesa 5.02.104.12083;
- quanto a € 7.000,00 per il bilancio 2026 e € 1.750,00 bilancio 2027 sul capitolo di spesa 5.02.104.12081;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 23 giugno 2023;
- le linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del regolamento (UE) n. 651/2014, e dell'art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 19/02 e 25/03 2015;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) con riferimento alle attività economiche in campo culturale, e in particolare:
 - a) i punti 2.6 relativi all'attività economica nel settore della cultura e conservazione del patrimonio;
 - b) il punto 6.3 con riferimento all'incidenza sugli scambi;
- le Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, approvate dal Coordinamento Tecnico Stato Regioni e Province Autonome in data 18 aprile 2017;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
- la d.g.r. n. XI/ 7813 del 23 gennaio 2023, «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento

(UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023 - 2025»;

- la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata in data 31 gennaio 2023 - con il seguente titolo di aiuto: «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023- 2025», registrata con numero SA.106247;
- la d.g.r. n. XII/ 4829 del 28 luglio 2025 «Proroga della scadenza e aumento della dotazione della misura di aiuto SA.106247 «determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023- 2025» e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. XI/7813/2023»;
- la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata in data 6 agosto 2025 con il seguente titolo «d.g.r. di proroga della scadenza e aumento della dotazione della misura di aiuto SA.106247. Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023- 2025 e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. XI/ 7813/2023 registrata con numero SA.120077»;

Considerato, pertanto, che il sostegno economico agli enti partecipati sarà erogato in osservanza delle determinazioni regionali in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m. e ii. nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura e della politica comunitaria sugli Aiuti di Stato;

Dato atto, in particolare, che gli uffici competenti valuteranno caso per caso, per ogni singolo atto di spesa, la rilevanza o meno di ogni singola attività finanziata rispetto alla disciplina sugli aiuti di stato richiamata;

Ritenuto di approvare in attuazione, della summenzionata d.g.r. n. XII/5505 del 15 dicembre 2025, l'allegato «Invito alla presentazione di progetti culturali anno 2026 – soggetti partecipati in ambito culturale ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 25/2016», all. 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Dato atto che l'Allegato A alla succitata deliberazione, ha previsto che le proposte progettuali presentate dai soggetti partecipati saranno esaminate da un nucleo di valutazione costituito con decreto del Direttore Generale della Direzione Cultura che ne individua composizione, compiti e regole di funzionamento;

Ritenuto pertanto di costituire, per l'anno 2026, il nucleo di valutazione come segue:

- Sabrina Sammuri (direttore generale della Direzione Cultura, presidente);
- Davide Pacca – (dirigente dell'Unità Organizzativa Valorizzazione culturale, componente);
- Stefania Tamborini (dirigente della Struttura Comunicazione, Attività e Imprese Culturali, componente);
- Nicoletta Finardi (dirigente della Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi, componente);
- Paola Guzzetti (dirigente della Struttura Musei, archivi, biblioteche e servizi digitali per la cultura, componente);
- Carmen Ragno, (dirigente della Struttura Patrimonio Culturale, componente);

con partecipazione alle sedute di un funzionario della Direzione individuato dal presidente del nucleo, con funzioni di segreteria e raccordo con la Struttura competente per materia.

Ritenuto di stabilire che il nucleo di valutazione esplicherà le proprie funzioni anche avvalendosi di ulteriori componenti in funzione dell'ambito di intervento del progetto da valutare, individuati, di volta in volta, dal presidente del nucleo tra i dirigenti di Struttura e i titolari di incarichi di e.q. della Direzione Cultura;

Rilevato che nessun onere sarà a carico del bilancio regionale per la gestione del nucleo;

Dato atto che, in applicazione del Piano Integrato di attività di Organizzazione (PIAO) – Sezione rischi corruttivi e trasparenza 2025 - 2027, adottato con d.g.r. n. XII/ 3837 del 31 gennaio 2025, sono stati svolti i necessari accertamenti relativi all'assenza di precedenti reati contro la pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, nonché quelli relativi alla insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi che ostino all'espletamento dell'incarico in argomento, attraverso l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese dagli interessati ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445/2000;

Considerato che si procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni attraverso controlli con tecniche di campionamento casuale ai sensi dell'art. 71 del citato d.p.r. n. 445/2000, effettuati su almeno un componente del nucleo di valutazione;

Acquisito il consenso degli interessati;

Vista la legge n. 241/1990;

Vista la comunicazione del 16 dicembre 2025 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti di cui all'allegato 2 del d.s.g. n. 6833 del 16 maggio 2019, attuativo della d.g.r. 6777 del 30 giugno 2017, per i quali non si deve redigere la scheda aiuti e non richiedono la valutazione del Comitato aiuti;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche e integrazioni;

Verificata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, in forza degli atti organizzativi della XII Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei termini previsti dall'art. 2, comma 2 della l. 241/90;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati,

DECRETA

1. di approvare l'«Invito alla presentazione di progetti culturali anno 2026 –soggetti partecipati in ambito culturale ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 25/2016», allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1);

2. di dare atto che i soggetti culturali partecipati da Regione Lombardia la cui attività è promossa e sostenuta ai sensi dell'articolo 8, l.r. 25/2016, sono quelli elencati nell'allegato B della d.g.r. n. XII/5505 del 15 dicembre 2025;

3. di costituire per il 2026, secondo quanto previsto dall'Allegato A alla su menzionata deliberazione, per le finalità ivi contemplate, il nucleo di valutazione per la valutazione dei progetti di cui al precedente punto, composto come segue:

- Sabrina Sammuri (direttore generale della Direzione Cultura, presidente);
- Davide Pacca – (dirigente dell'Unità Organizzativa Valorizzazione culturale, componente);
- Stefania Tamborini (dirigente della Struttura Comunicazione, Attività e Imprese Culturali, componente);
- Nicoletta Finardi (dirigente della Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi, componente);
- Paola Guzzetti (dirigente della Struttura Musei, archivi, biblioteche e servizi digitali per la cultura, componente);
- Carmen Ragno, (dirigente della Struttura Patrimonio Culturale, componente);

con partecipazione alle sedute di un funzionario della Direzione individuato dal presidente del nucleo, con funzioni di segreteria e raccordo con la Struttura competente per materia.

4. di dare atto che Il nucleo di valutazione sarà integrato da ulteriori componenti in funzione della competenza sulla materia oggetto del progetto da esaminare, individuati di volta in volta dal presidente del nucleo medesimo tra i dirigenti di Struttura e i titolari di incarichi di e.q. della Direzione Cultura;

5. di dare atto che il nucleo di valutazione svolgerà i propri compiti sino al 31 dicembre 2026 e che nessun onere sarà a carico del bilancio regionale per il funzionamento del nucleo di valutazione;

6. di attestare che, contestualmente all'adozione del presente atto, si provvederà alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il direttore generale
Sabrina Sammuri

**ALLEGATO 1 - INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI CULTURALI ANNO 2026 –
SOGGETTI PARTECIPATI IN AMBITO CULTURALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA L.R.
25/2016.**

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	
A.1 Finalità e obiettivi	
A2. Soggetti beneficiari	
A3. Dotazione finanziaria	
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	
B1. Caratteristiche generali dell'agevolazione	
B.2. Aiuti di stato	
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	
C1. Presentazione delle domande	
C2. Istruttoria	
C3. Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione.	
C4. Caratteristiche della fase di rendicontazione	
D. DISPOSIZIONI FINALI.....	
D1. Obblighi dei soggetti beneficiari	
D2. Responsabile del procedimento	
D3. Monitoraggio dei risultati	
D4. Trattamento dati personali.....	
D5. Pubblicazione, informazioni e contatti	

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

L'art. 8 della l.r. 25/2016, comma 1, stabilisce che *"la Regione promuove e sostiene le attività di enti, associazioni e fondazioni partecipati dalla Regione stessa, sia per l'attività di pubblico interesse svolta in ambito culturale, sia per lo sviluppo di iniziative culturali anche di respiro nazionale e internazionale"*.

Per enti, associazioni e fondazioni partecipate dalla Regione, ai sensi del suddetto articolo 8, si intendono i soggetti per i quali:

1. La partecipazione di Regione Lombardia è prevista da norma di legge;
2. Regione Lombardia ha deliberato l'adesione e la partecipazione ai sensi della l.r. 50/1986.

Il comma 2 del richiamato art. 8, stabilisce che *"la Regione provvede a favorire e promuovere la diffusione sull'intero territorio regionale delle attività e delle opportunità culturali offerte dagli enti di cui al comma 1, concorrendo alle finalità previste dai relativi statuti attraverso il sostegno delle attività culturali condivise ed espressamente collegate agli obiettivi regionali"*.

Regione Lombardia individua nei soggetti partecipati un efficace strumento e supporto per la realizzazione delle strategie e priorità individuate dagli atti di programmazione in ambito culturale e intende sostenere l'attività dei predetti soggetti, mediante contributi di natura economica e organizzativa in relazione a specifiche proposte progettuali di particolare interesse regionale, di alto livello qualitativo o innovativo, nel rispetto dei generali principi di trasparenza, efficienza, economicità e imparzialità.

In particolare, anche tenuto conto delle priorità della programmazione in relazione ad eventi e manifestazioni di particolare rilevanza regionale, nazionale ed internazionale, Regione Lombardia intende sostenere progetti culturali di qualità e trasversali, anche promuovendo la messa in rete delle risorse umane, strumentali e artistiche.

Regione Lombardia invita pertanto i soggetti partecipati a inviare proposte progettuali relative agli ambiti di attività definiti dall'art. 2 della l.r. n. 25/2016, e nell'ambito delle priorità individuate nei documenti di Programmazione culturale regionale richiamati dalla DGR n° XII/5505 del 15/12/2025.

A2. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda enti, associazioni e fondazioni partecipati da Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 8 della l.r. n. 25/2016 (cfr. all. B della DGR n° XII/5505 del 15/12/2025).

A3. Dotazione finanziaria

Le risorse complessivamente disponibili sono pari a € 1.200.000,00:

- quanto a € 953.000,00 per il bilancio 2026 e € 238.250,00 bilancio 2027, a valere sul capitolo di spesa 5.02.104.12083;
- quanto a € 7.000,00 per il bilancio 2026 e € 1.750,00 bilancio 2027 sul capitolo di spesa 5.02.104.12081.

Tale somma potrà essere incrementata in base a rientri ed economie derivanti da altre misure della Direzione.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B1. Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione è una sovvenzione a fondo perduto.

Le iniziative finanziabili ai sensi dell'allegato A della DGR n° XII/5505 del 15/12/2025 dovranno avere ad oggetto:

- I. Iniziative culturali che si svolgano sul territorio lombardo, anche con modalità di fruizione innovative;
- II. Iniziative di promozione del patrimonio culturale e degli istituti e luoghi di cultura lombardi, anche in ambito internazionale;
- III. Iniziative, eventi e manifestazioni per la promozione della / e la sensibilizzazione alla lettura;
- IV. Proposte innovative e sperimentali, finalizzate al coinvolgimento di nuovi pubblici e/o alla promozione di luoghi e percorsi culturali.

Può essere riconosciuto anche un supporto della comunicazione istituzionale e l'utilizzo di spazi regionali, secondo la disciplina regionale in materia di comunicazione e di concessione spazi.

Compatibilmente con le risorse previste nella programmazione regionale e sino ad esaurimento delle stesse, nonché sulla base degli esiti dell'istruttoria del nucleo di valutazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla l.r. 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), potrà essere concesso un contributo economico non superiore all'80% del costo complessivo del progetto e sino ad un massimo di € 100.000,00. Il contributo è concesso interamente a fondo perduto.

Il soggetto richiedente dovrà garantire:

- A) la copertura (anche con finanziamenti esterni) della parte rimanente del costo del progetto, indicando già in fase di presentazione della domanda le voci di finanziamento;
- B) la condivisione preventiva del piano e dei materiali di comunicazione inerenti al progetto con Regione Lombardia;
- C) la disponibilità a integrare o adeguare la proposta progettuale sulla base di indicazioni di Regione Lombardia.

Le spese ammissibili per gli interventi oggetto di contributo sono le spese strettamente legate e funzionali alla realizzazione del progetto (ivi comprese quelle per i compensi e rimborsi - spese al personale artistico per attività direttamente collegate al progetto; spese per il personale organizzativo, tecnico e di comunicazione, per la parte di attività da imputare al progetto).

L'IVA è ritenuta ammissibile solo qualora non sia recuperabile o compensabile.

Le proposte progettuali dovranno essere originali ed avere ad oggetto, iniziative ideate specificatamente per Regione Lombardia anche con riferimento a obiettivi e indirizzi condivisi preventivamente, complete e coerenti in tutte le loro parti. Non saranno prese in considerazione proposte che contengano attività già previste o che si configurino come un programma annuale di attività.

Per l'anno 2027 saranno ammesse solo le code di attività dei progetti realizzati nel 2026 (solo attività da concludere entro gennaio 2027).

B.2. Aiuti di stato

Il sostegno sarà erogato in osservanza delle determinazioni regionali in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m. e i. nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura e della politica comunitaria sugli Aiuti di Stato, se ricorrenti (DGR n° XI/ 7813 seduta del 23 gennaio 2023, "Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023- 2025". DGR. n. XII/ 4829 del 28 luglio 2025 "Proroga della scadenza e aumento della dotazione della misura di aiuto SA.106247 "determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023- 2025" e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. XI/7813/2023), . Sarà valutato caso per caso, per ogni singolo atto di spesa, la rilevanza o meno di ogni singola attività finanziata rispetto alla disciplina sugli aiuti di stato richiamata (Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione registrata con numero SA.120077).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C1. Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal Soggetto richiedente, pena la non ammissibilità, dalle ore 10:00 del 9/2/2026 alle ore 16:00 del 26/2/2026 obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it

La mancata osservanza delle modalità di presentazione e il mancato caricamento elettronico dei documenti costituirà causa di inammissibilità della richiesta.

In attuazione del Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76, si comunica che per accedere ai servizi online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni, è necessario utilizzare esclusivamente:

- SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione.

L'accesso tramite SPID richiede che l'utente sia già in possesso delle credenziali (nome utente e password) SPID, che permettono l'accesso a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Tali credenziali sono rilasciate dai soggetti (detti identity provider) autorizzati, tra cui ad esempio Aruba, Infocert, Poste, Sielte o Tim. Per richiedere ed ottenere il codice SPID: <https://www.spid.gov.it/richiedispid>

Oppure

- CNS – Carta Nazionale dei Servizi/e PIN Per la richiesta del codice PIN:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/serviziinformazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/rilascio-pin-della-carta-crs>

L'accesso tramite smartcard richiede il lettore di Smart card, CNS abilitata con pin Oppure

- CIE Carta di Identità Elettronica.

L'accesso tramite CIE richiede la Carta di Identità Elettronica (CIE) con il suo codice PIN e l'utilizzo dell'app CielD, scaricandola sul proprio cellulare. Nel caso in cui non si abbia la possibilità di scaricare l'app CielD è possibile utilizzare un lettore smart card contactless. Per informazioni è possibile consultare il sito istituzionale <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/cie-id/> Per informazioni sul suo funzionamento:

<https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazionedigitale/entra-con-cie/>

Qualora il richiedente abbia già attivato in passato delle credenziali di accesso al portale Bandi e Servizi (ex BandiOnLine) diverse da quelle sopra indicate, per presentare la domanda di contributo di cui al presente Invito dovrà comunque obbligatoriamente utilizzare SPID, CNS con PIN o CIE.

Il Legale Rappresentante dell'Ente può designare un Delegato, seguendo le istruzioni in procedura.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del

22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo. (Art 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Ai fini del rispetto del termine di ricezione delle domande, farà fede inderogabilmente la data e l'ora di protocollazione informatica da parte del Sistema Informativo, che viene rilasciata solo al completo caricamento dei dati relativi alla domanda di partecipazione, al completo caricamento degli allegati elettronici e del relativo invio.

Le richieste di contributo, sottoscritte elettronicamente dal legale rappresentante o da un suo delegato con potere di firma, dovranno essere corredate da:

- 1 Relazione dell'iniziativa che evidenzia contenuti e finalità del progetto o dell'intervento;
- 2 piano operativo che evidenzia modalità e tempistica (cronoprogramma);
- 3 budget completo di costi dettagliati e quote di co-finanziamento;
- 4 ogni altro dato o documento utile alla analisi e valutazione della proposta.

C2. Istruttoria

Il Direttore Generale della Direzione Cultura convoca e presiede il nucleo di valutazione.

Il nucleo di valutazione, avvalendosi delle strutture competenti, svolge l'istruttoria formale delle proposte progettuali.

In sede di istruttoria, il nucleo si riserva la facoltà di chiedere i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando un congruo termine per la risposta.

In tale ipotesi, i termini temporali per la conclusione del procedimento, ai sensi della L. 241/90, rimangono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

La procedura di selezione è a graduatoria.

Il nucleo, con il supporto delle Strutture competenti, procederà alla valutazione delle proposte ai fini dell'assegnazione o del diniego di contributi economici sulla base dei criteri indicati nell'Allegato A della DGR n° XII/5505 del 15/12/2025 e in osservanza ai seguenti parametri:

Descrizione del parametro	Criteri di assegnazione dei punteggi	Punteggio max
1. coerenza e adeguatezza della proposta rispetto alla programmazione regionale, alle linee prioritarie e strategiche indicate dalla Giunta Regionale nel Programma triennale per la Cultura, agli indirizzi condivisi tra Regione e ente partecipato;	0-10 = insufficiente/scarsa coerenza e adeguatezza; 11-20 = buona coerenza e adeguatezza; 21-30 = ottima coerenza e adeguatezza.	30
2. presenza di significativi elementi di qualità artistico-culturale, di alto valore educativo e grado di innovazione;	0 - 6 = insufficiente / scarsa presenza di significativi elementi di qualità artistico culturale; 7 - 12 = buona presenza di significativi elementi di qualità artistico culturale; 13 - 20 = ottima presenza di significativi elementi di qualità artistico culturale.	20
3. presenza di azioni per la promozione di servizi culturali in luoghi e in aree (urbane e non) particolarmente sensibili e per fasce di pubblico più fragili, che possano favorire la coesione sociale e attrarre nuovi pubblici;	0 - 6 = insufficiente/scarsa presenza; 7 - 12 = presenza di alcuni elementi significativi. 13 - 20 progetto destinato a pubblici fragili e/o localizzato in aree sensibili/periferiche	20
4. adeguatezza del piano operativo, con riferimento a modalità, costi, tempi (cronoprogramma), previsioni di impatto;	0 - 3 = insufficiente o scarsa adeguatezza, chiarezza ed esaustività; 4 - 6 = buona adeguatezza, chiarezza ed esaustività dei contenuti; 7 - 10 = ottima adeguatezza, chiarezza ed esaustività dei contenuti.	10

Descrizione del parametro	Criteri di assegnazione dei punteggi	Punteggio max
5. coerenza e adeguatezza della proposta rispetto alla programmazione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza regionale, nazionale ed internazionale tra cui anche la Festa della Lombardia; Settimana regionale della musica;	0 - 2 = insufficiente/scarsa coerenza e adeguatezza; 3 - 4 = coerenza e adeguatezza; 5 = ottima coerenza e adeguatezza.	5
6. presenza di azioni specifiche per il pubblico giovanile, con particolare riferimento alla fascia 0-6 anni, anche progettate in collaborazione con altri enti, istituzioni e fondazioni;	0 - 2 = insufficiente/scarsa presenza; 3 = buona presenza; 4 - 5 = ottima presenza.	5
7. presenza di azioni specifiche di welfare culturale	0 - 2 = insufficiente/scarsa presenza; 3 - 5 = buona presenza; 6 - 10 = ottima presenza.	10
TOTALE		100

Non saranno presi in considerazione per il finanziamento i progetti che non abbiano ottenuto almeno 40 punti.

Ai progetti che avranno ottenuto il punteggio minimo richiesto (40 punti) e che prevedano azioni per la promozione della lettura per tutte le fasce di popolazione, con particolare attenzione ai giovani, potranno essere attribuiti fino a 3 punti di premialità.

Ai beneficiari risultati ammissibili verrà assegnato un contributo in base al punteggio ottenuto, compatibilmente con le risorse previste nella programmazione regionale e sino ad esaurimento delle stesse, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla l.r. 31 marzo 1978 n. 34.

Il contributo non potrà essere superiore all'80% del costo complessivo del progetto e sino ad un massimo di € 100.000.

Il contributo è concesso interamente a fondo perduto.

Gli esiti delle valutazioni sono approvati con Decreto del Direttore della Direzione Cultura.

Il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni.

C3. Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione.

Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- 80% a titolo di acconto, a seguito dell'assegnazione dei contributi ai singoli beneficiari e successivamente all'accettazione dei contributi da parte di tali soggetti;
- 20% a saldo, previa presentazione della rendicontazione dei progetti, da rendere entro e non oltre il primo trimestre 2027.

Gli uffici competenti potranno richiedere eventuali integrazioni documentali (giustificativi di spesa effettivamente sostenuta e documentata) ai fini della validazione delle spese ammesse e dell'erogazione del saldo. I contributi erogati sono strettamente vincolati alla realizzazione dei progetti finanziati e non potranno essere utilizzati per altre finalità.

La Regione si riserva di approvare, preventivamente, eventuali variazioni progettuali sia prima dell'avvio del progetto che durante la realizzazione del progetto stesso. Non sono ammesse invece rimodulazioni del costo del progetto ammesso.

Nel caso esistano accertamenti di entrata da parte di Regione Lombardia a carico dei beneficiari, potranno essere effettuate compensazioni sulle somme da erogare.

C4. Caratteristiche della fase di rendicontazione

La rendicontazione dovrà essere trasmessa tramite la piattaforma regionale Bandi e Servizi entro e non oltre il primo trimestre del 2027.

I soggetti beneficiari del contributo regionale sono tenuti a rendicontare per intero il costo di progetto presentato a preventivo. Nel caso di maggiori costi gli stessi resteranno totalmente a carico del beneficiario.

Il contributo è revocato se il soggetto beneficiario rendicontra meno dell'80% del costo complessivo del progetto. Il contributo è rimodulato proporzionalmente se il soggetto rendicontra un ammontare compreso tra l'80 e il 99% del costo complessivo del progetto.

Ai fini della rendicontazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- rendiconto finanziario su fac-simile disponibile in procedura su Bandi e Servizi;
- relazione finale di rendicontazione con la descrizione dell'intervento realizzato, i risultati raggiunti (con indicatori numerici), la conformità con il progetto approvato e cofinanziato da Regione Lombardia.
- modulistica relativa ad eventuali rimborsi spese su fac-simile disponibile in procedura su Bandi e Servizi;

Le spese rendicontate dovranno:

- essere congruenti con le voci presentate nella scheda progetto e ritenute ammissibili in fase di attribuzione del contributo;
- essere documentate con regolari fatture o altri documenti di equivalente valore ovvero autocertificate mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale si attesta che le fatture e / o gli altri documenti fiscalmente validi, relativi agli interventi del progetto finanziato, sono quelli riportati in elenco allegato. La dichiarazione sostitutiva sarà oggetto di verifica a campione ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445. La dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità comporterà la decadenza dal contributo come previsto dall'art. 75, e le conseguenze penali dell'articolo 76 del medesimo DPR;
- essere intestate e sostenute direttamente dal beneficiario del contributo regionale.
- non finanziate da altri contributi regionali (in autocertificazione).

L'I.V.A. è un costo ammissibile qualora non sia recuperabile dal soggetto.

Con la rendicontazione dovrà essere trasmessa una copia di tutto il materiale pubblicitario o promozionale realizzato nell'ambito dell'intervento finanziato (dépliant, locandine, brochure, pubblicazioni, documentazione elettronica, ecc.).

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

La Regione potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità nella realizzazione del Progetto e/o la verifica della rispondenza con quanto presentato in sede di domanda di contributo.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D1. Obblighi dei soggetti beneficiari

Il beneficiario:

- non potrà cumulare il contributo con altre agevolazioni regionali ottenute per le medesime spese;
- si impegna a conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo;
- dichiara di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D. LGS. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza) eventualmente previsti a suo carico;

- si impegna a integrare o adeguare la proposta progettuale sulla base di indicazioni di Regione Lombardia
- si impegna a condividere con Regione Lombardia, preventivamente, i materiali di comunicazione relativi al progetto.

Inoltre, il beneficiario del contributo è tenuto a:

- concordare i testi di informazione per la stampa e le modalità/tempi di comunicazione (conferenze stampa, inaugurazioni, presentazioni ecc.) scrivendo all'indirizzo e-mail comunicazione_culture@regione.lombardia.it;
- evidenziare, su tutti i materiali di comunicazione del progetto (es. comunicati stampa, inserzioni pubblicitarie, inviti, pieghevoli, locandine, manifesti, lanci social, etc.), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia, riportando il marchio di Regione Lombardia preceduto dalla dicitura "Con il contributo di". Il marchio e il manuale d'uso saranno disponibili sulla piattaforma Bandi e Servizi all'accettazione del contributo;
- le bozze dei materiali promozionali e di comunicazione devono essere inviate per valutazione e approvazione, prima della stampa o pubblicazione, all'indirizzo e-mail comunicazione_culture@regione.lombardia.it, indicando titolo dell'iniziativa, il beneficiario del contributo e specificando che il progetto è finanziato a valere sull'"Invito alla presentazione di progetti culturali anno 2026 – soggetti partecipati in ambito culturale";
- mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale;
- restituire a Regione Lombardia tramite la piattaforma Bandi e Servizi il questionario disponibile per tutti i beneficiari del contributo, con la richiesta di dati e informazioni relativi all'intervento realizzato.

D2. Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale della Direzione Cultura, Dott.ssa Sabrina Sammuri.

D3. Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore individuato è il seguente:

- numero soggetti beneficiari.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D4. Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali.

D5. Pubblicazione, informazioni e contatti

L'invito è pubblicato sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

Per informazioni tecniche sulla piattaforma:

- n. verde 800.131.151
- e-mail: bandi@regione.lombardia.it

Per informazioni relative al bando: giovanni_di_marco@regione.lombardia.it

SCHEMA INFORMATIVA¹

TITOLO	INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI CULTURALI ANNO 2026 –SOGGETTI PARTECIPATI IN AMBITO CULTURALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA L.R. 25/2016
DI COSA SI TRATTA	Invito con il quale Regione Lombardia intende sostenere progetti di valorizzazione culturale proposti da Soggetti partecipati da Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 8 della l.r. n. 25/2016.
TIPOLOGIA	Agevolazioni
CHI PUÒ PARTECIPARE	Soggetti partecipati da Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 8 della l.r. n. 25/2016 (all. B della dgr 5505/2025)
RISORSE DISPONIBILI	€ 1.200.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Ai progetti selezionati potrà essere concesso, compatibilmente con le risorse previste nella programmazione regionale e sino ad esaurimento delle stesse, un contributo economico non superiore al 80% del costo complessivo delle iniziative, eventi, manifestazioni, previsti in progetto.
REGIME DI AIUTI DI STATO	Il sostegno sarà erogato in osservanza delle determinazioni regionali in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m. e i. nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura e della politica comunitaria sugli Aiuti di Stato, se ricorrenti (DGR n° XI/ 7813 seduta del 23 gennaio 2023, "Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023- 2025". DGR. n. XII/ 4829 del 28 luglio 2025 "Proroga della scadenza e aumento della dotazione della misura di aiuto SA.106247 "determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023- 2025" e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. XI/7813/2023). Sarà valutato caso per caso, per ogni singolo atto di spesa, la rilevanza o meno di ogni singola attività finanziata rispetto alla disciplina sugli aiuti di stato richiamata (Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione registrata con numero SA.120077).

¹ La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

DATA DI APERTURA	ore 10.00 del 9/2/2026
DATA DI CHIUSURA	ore 16.00 del 26/2/2026
COME PARTECIPARE	La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite la piattaforma Bandi e Servizi dove è presente la modulistica da utilizzare.
PROCEDURA DI SELEZIONE	L'istruttoria è condotta da apposito Nucleo di Valutazione. La procedura adottata per la selezione è di tipo valutativo. Gli specifici criteri di valutazione sono indicati nel bando.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per informazioni tecniche sulla piattaforma: - bandi@regione.lombardia.it - n. verde 800.131.151 Per informazioni relative al bando: giovanni_di_marco@regione.lombardia.it



RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI CULTURALI ANNO 2026 – SOGGETTI PARTECIPATI IN AMBITO CULTURALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DELLA L.R. 25/2016

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
sostenere progetti e iniziative, dei soggetti partecipati in ambito culturale per il 2026	1- Regolamento UE 2016/679 art 6 lett. e 2- D. lgs 196/2003 art. 2 ter. 3- Legge regionale 7 ottobre 2016 - n. 25, Promozione educativa e culturale (art. 26); Biblioteche e archivi storici (artt. 14 e 15); Valorizzazione di musei (artt. 16); Promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema (artt. 32 e 33); Patrimonio immateriale (artt. 13 e 22); 4- Dgr. n. 5505 del 15/12/2025, “Criteri e modalità per l’assegnazione di contributi regionali ai soggetti partecipati da Regione Lombardia in ambito culturale. anno 2026	Dati comuni: • Nome e Cognome, • Codice fiscale • Telefono • email dei Rappresentanti Legali, o loro delegati, di enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato, che operano in ambito culturale senza fine di lucro, che collaborano con i soggetti partecipati dalla Regione, che emettono fattura di pagamento perché coinvolti nel progetto esclusivamente ai fini della rendicontazione delle spese ammesse.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Il Titolare del trattamento ha nominato Aria Spa con sede legale in Via Torquato Taramelli, 26, 20124 Milano come

Responsabile del trattamento.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 5 anni dalla presentazione della domanda, al fine di consentire successivi controlli. Decorso questo termine i suoi dati saranno cancellati.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cultura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, Milano all'attenzione della Direzione Generale Cultura.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 16 gennaio 2026

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.u.o.12 gennaio 2026 - n. 130

Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 5 Verbano ceresio e Lario - R.r. n.2 del 15 gennaio 2018 e modifica elenco campi gara - d.g.r. XI/7852/2023

IL DIRIGENTE DELLA U.O. POLITICHE ITTICHE,
FAUNISTICO-VENATORIE, FORESTE E MONTAGNA

Visti:

- la l.r. n. 31/08 Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione»;
- il r.r. n.2 del 15 gennaio 2018 di attuazione del Titolo IX citato, in particolare l'art. 12 che dispone la determinazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulla modalità di pesca per ciascun bacino di pesca;
- la d.g.r. n.7852 del 31 gennaio 2023 relativa all'individuazione degli istituti di pesca a regolamentazione speciale sui bacini di pesca lombardi, in applicazione della d.g.r. 7692/2022, approvazione del Piano ittico regionale;

Richiamato il d.d.u.o. n. 5232 del 14 aprile 2025 che approva le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n.5 Verbano Ceresio e Lario;

Dato atto che il 09 ottobre 2025 si è riunita la Consulta territoriale della pesca – Bacino 5 - Verbano Ceresio Lario in seduta ordinaria, la quale ha discusso alcune modifiche alle Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n.5 - Verbano Ceresio e Lario;

Esaminato il verbale della Consulta sopracitata e le considerazioni tecniche di accompagnamento trasmesse con prot. M1.2025.0207549 del 03 novembre 2025 dal Dirigente AFCP Varese, Como e Lecco;

Ritenuto di accogliere le richieste di modifica delle Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n.5 Verbano Ceresio e Lario che hanno raccolto il parere favorevole della maggioranza dei componenti della Consulta, modificando i seguenti paragrafi:

- 2) *Pesca da natante*: divieto uso belly boat sul Lago Segrino;
- 3.1) *Periodi di divieto*: modifiche disposizioni per Alborella, Luccio, Barbo, Carpa e Persico trota;
- 3.2) *Misure minime*: modifiche disposizioni per il Persico reale;
- 3.3) *Limiti di cattura giornalieri per pescatore*: modifica disposizione per Alborella;
- 3.4) *Attrezzature di pesca consentite*: modifica disposizioni per le acque di tipo A e C, Prescrizioni riguardanti l'utilizzo della canna lenza, Prescrizioni riguardanti esche e pasture.
- 4) *Forme di pesca tradizionali*: modifica disposizioni su amettiera per coregone e salmerini;
- 5) *Deroghe al divieto di pesca nelle ore notturne in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali*: modifica disposizioni nel Lario;
- 6) *Acque di tipo B dove sono consentite forme di pesca invernali*: modifica disposizioni per il torrente Margorabbia;
- 8) *Tesserino segnapesci*: istituzione obbligo di possesso e compilazione del tesserino segnapesci distribuito dal concessionario;
- *Pesca Professionale/ Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul lago di Como*
 - B) *Reti volanti*: modifica disposizioni su rete per siluro e lucioperca;
 - F) *Altri attrezzi*: modifica dispositivo su dimensioni maglia del Bertovello;
- *Pesca Professionale/ Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul lago di Monate*:
 - Reti di fondo*: modifica disposizioni su dimensioni maglia della Perseghera;

Ritenuto altresì di estendere il divieto di utilizzo dell'esca viva e delle esche artificiali durante il periodo di protezione del lucioperca nel lago di Como, limitato alla fascia litorale, fino ad una distanza di 100 metri da riva, per uniformità con le norme che regolano l'esercizio della pesca professionale;

Considerato inoltre

- che tra i punti esaminati e approvati dalla Consulta, vi è l'introduzione di un nuovo campo gara sul torrente Breggia per la pesca alla trota, dal ponte di confine con la Svizzera, fino alla briglia situata a monte del supermercato Bennet in località Tavernola;
- che l'accoglimento della richiesta sopra citata, comporta una modifica all'allegato 1 della d.g.r. 7852/2023, che individua i Campi Gara permanenti sul territorio regionale;

Ritenuto pertanto di:

- approvare le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n.5 Verbano Ceresio e Lario, contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che entreranno in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL;
- abrogare contestualmente il d.d.u.o. n. 5232 del 14 aprile 2025, che si intende integralmente sostituito dal presente atto a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL;
- modificare l'elenco Campi Gara permanenti del bacino 5, individuati dall'allegato 1 alla d.g.r. 7852/2023;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U.O. Politiche Ittiche, Faunistico-Venatorie, Foreste e Montagna della DG Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste individuate con d.g.r. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'XII legislatura;

DECRETA

1. di approvare le «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n.5 Verbano, Ceresio e Lario», contenute nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che entreranno in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL;

2. di abrogare contestualmente il d.d.u.o. n. 5232 del 14 aprile 2025 che si intende integralmente sostituito dal presente atto a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL;

3. di modificare l'elenco Campi Gara permanenti in acque di tipo B del bacino 5, individuati dall'allegato 1 della d.g.r. 7852/2023, aggiungendo il seguente paragrafo:

«torrente Breggia, dal ponte di confine con la Svizzera, fino alla briglia situata a monte del supermercato Bennet in località Tavernola. Istituzione di un campo gara per la pesca alla trota, con obbligo di trattenere il pescato solo durante le gare. È ammessa l'immissione di un massimo di 300 kg/anno di trote;»

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Il dirigente
Faustino Bertinotti

— • —

SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE MODALITA' DI PESCA NEL BACINO N. 5
VERBANO CERESIO LARIO – ex art 12 r.r 2/2018

1. **Classificazione delle acque** (ai sensi dell'art. 137 della LR 31/2008).

Acque di tipo A

Acque di tipo A: Lario, lago di Mezzola, lago di Garlate, lago di Olginate, lago di Annone, lago di Pusiano, lago di Alserio, lago di Varese, lago di Monate, lago di Comabbio, lago di Montorfano, lago del Segrino, lago di Piano.

Acque di tipo C: lago di Ghirla, lago di Ganna, lago Delio, lago di Brinzio, fiume Bardello, fiume Tresa, torrente Acquanegra, canale Brabbia, fiume Adda (dal Ponte Kennedy al Ponte Manzoni, dalla diga di Olginate fino allo scarico della cartiera dell'Adda), fiume Lambro emissario in tutto il tratto di competenza del bacino di pesca, Rio Torto, canale del Mera (dal Sasso di Dascio alla foce nel Lario), acque interne alla Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, stagni di Peschiera – Sorico, lago di Crezzo, lago di Gironico, lago di Monguzzo

Acque di tipo B: tutte le restanti acque del bacino.

2. **Pesca da natante**

La pesca da natante è consentita esclusivamente nei seguenti corpi idrici (ai fini della pesca il ciambellone, o *belly boat*, è equiparato al natante)

1) Lario	2) Lago di Alserio
3) Lago di Garlate	4) Lago di Pusiano
5) Lago di Olginate	6) Lago di Annone – con esclusione della canoa e del belly boat nel diritto esclusivo Eredi di C. Citterio
	7) Lago del Segrino – vietato il belly boat
8) Lago di Comabbio	9) Lago di Monate
10) Lago di Mezzola	11) Lago di Varese
12) Fiume Adda nei comuni di Lecco, Malgrate, Galbiate e Pescate, nel tratto compreso fra il ponte Kennedy ed il ponte A. Manzoni, da natante non ancorato e in deriva	13) Lago di Montorfano 14) Lago di Piano

Nel lago di Ghirla è consentito solo il belly boat per la pesca a mosca o a spinning e non è consentito l'uso di altri tipi di imbarcazione.

3. Disposizione più restrittive in materia di periodi di divieto, misure minime, limiti di cattura e attrezzi di pesca consentiti

3.1 Periodi di divieto

Trota di qualsiasi specie nelle acque lacuali	dal 1° dicembre al 15 gennaio
Salmerino alpino nelle acque lacuali	dal 1° dicembre al 31 gennaio
Alborella*	dal 15 marzo al 31 agosto
Coregone	dal 1° novembre al 31 gennaio
Temolo	Sempre protetto nei torrenti Pioverna e Margorabbia e nel lago di Mezzola
Persico reale	dal 15 marzo al 31 maggio
Luccio	dal 1° febbraio al 15 aprile – sempre protetto nei laghi di Alserio, Piano, Montorfano, Segrino e nel lago di Annone, limitatamente al diritto esclusivo Eredi di C. Citterio
Tinca	dal 1° maggio al 30 giugno
Pigo	dal 1° aprile al 31 maggio
Barbo	dal 1° maggio al 30 giugno – sempre protetto nel lago di Piano
Cavedano	dal 1° maggio al 30 giugno
Carpa	dal 1° maggio al 30 giugno – sempre protetta nel lago di Annone limitatamente al diritto esclusivo Eredi di C. Citterio, nel lago del Segrino
Lucioperca	dal 1° aprile 31 maggio - dal 1° marzo al 15 maggio nel lago di Varese
Vairone	dal 1° aprile al 31 maggio
Persico trota	dal 15 aprile al 15 giugno – sempre protetto nel lago di Alserio, Segrino e nel lago di Annone, limitatamente al diritto esclusivo Eredi di C. Citterio
Triotto	dal 1° maggio al 30 giugno
Alborella, Anguilla, Barbo canino, Cagnetta, Cobite comune, Cobite mascherato, Cobite barbatello, Ghiozzo padano, Lampreda padana, Lasca, Panzarolo, Savetta, Scazzone, Spinarello.	Sempre protetti

*dal 1° settembre al 15 marzo è consentita la cattura giornaliera di 5 esemplari di alborella da mantenersi in vivo in adeguati contenitori. Durante la pesca a vivo è consentita la detenzione di massimo 5 esemplari di alborella

3.2 Misure minime

Trota di qualsiasi specie nelle acque di tipo A	cm 40
Trota fario nelle altre acque	cm 25
Trota fario – campi gara fissi	cm 22
Salmerino alpino nelle acque lacuali	cm 25 (cm 30 nel lago di Ghirla)
Persico reale	18 cm nei laghi di Ghirla, Monate, Comabbio, Varese e Segrino
Luccio	cm 60
Tinca	cm 35
Pigo	cm 40
Barbo	cm 30
Cavedano	cm 30
Carpa	cm 35
Lucioperca	cm 40
Persico trota	cm 30

3.3 Limiti di cattura giornalieri per pescatore

Nel caso di cattura di coregoni il numero complessivo di salmonidi non può superare i 10 capi.

Luccio: 1 capo

Alborella: 5 capi, dal 1° settembre al 15 marzo, da mantenersi in vivo in adeguati contenitori

Persico trota: 2 capi

Persico reale: 30 capi (15 nel lago di Mezzola)

Lucioperca: 2 capi (solo nel Lario)

Vaironi: 500 g

Triotti: 500 g

3.4 Attrezzi di pesca consentiti

Acque di tipo B

L'esercizio della pesca è consentito unicamente nei giorni di domenica, lunedì, giovedì e sabato nonché il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e il 15 agosto, salvo i seguenti corpi idrici, nei quali la pesca è consentita tutti i giorni della settimana:

- Affluenti del lago Maggiore,
- Affluenti del Ceresio, nel tratto di sponda compreso tra gli abitati di Porto Ceresio e Lavena Ponte Tresa
- Affluenti del lago di Varese
- Fiume Olona e affluenti, escluso il torrente Lanza
- Affluenti del fiume Tresa
- Torrente Lenza, torrente Strona e roggia Riale (detta anche Mulino di mezzo)
- Torrente Breggia

La pesca è consentita esclusivamente con ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato (ad eccezione dei tratti individuati come campo gara, dove è ammesso l'utilizzo di ami con ardiglione)

Acque di tipo A e C

Prescrizioni riguardanti l'utilizzo della canna lenza

Durante il periodo di chiusura delle trote è vietata la pesca a traina, durante il divieto dell'agone sono vietate le moschette per agone, durante il periodo di divieto del persico reale e fino al 15 giugno è vietato lo scoubidou.

Nel Lario è vietata la pesca con esche artificiali e/o con il pesce vivo o morto ad una distanza inferiore a 100 metri da riva durante il periodo di protezione del Lucioperca.

Nel Lago di Piano è vietato utilizzare pesci vivi come esca.

Nel lago di Piano è vietato:

- utilizzare pesci vivi come esca;
- pasturare con larve di mosca carnaria;
- utilizzare ami con ardiglione.

Nel lago di Piano, per la pesca con esche artificiali con lunghezza superiore a 4 cm è obbligatorio l'utilizzo di:

- cavetto in acciaio o similari (ad esclusione della pesca con vermi in gomma e pesci artificiali galleggianti);
- lenza in monofilo con diametro superiore a 0,25 mm (ad esclusione della pesca con vermi in gomma e pesci artificiali galleggianti).
- avere con sé una pinza per slamare lunga almeno 20 cm e un guadino a maglia morbida

Prescrizioni riguardanti l'uso della bilancia

Nelle acque di tipo C la bilancia non è consentita.

Nelle acque di tipo A la bilancia è ammessa esclusivamente per il reperimento del pesce vivo da usarsi come esca e per la pesca dell'agone.

Modalità di utilizzo della bilancia per il reperimento del pesce vivo da usarsi come esca

- a) L'attrezzo non è consentito nel lago di Mezzola
- b) Il lato della maglia della rete deve essere non superiore a 8 mm;
- c) la bilancia deve essere manovrata esclusivamente a mano, anche mediante un palo di manovra di lunghezza massima di m 10;
- d) la bilancia deve essere usata unicamente di giorno;
- e) il limite massimo di catture consentite è pari a 50 esemplari al giorno per pescatore e il pesce catturato deve essere mantenuto vivo in contenitori adeguati.

Modalità di utilizzo della bilancia per agoni

- a) l'attrezzo è consentito solo nel Lario, da riva e a piede asciutto;
- b) le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 17;
- c) la bilancia deve essere manovrata esclusivamente a mano, in senso verticale, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di m 10;
- d) la bilancia è ammessa dal termine del periodo di divieto dell'Agone fino al 10 agosto, anche nelle ore notturne;

Prescrizioni riguardanti la tirlindana

Per tirlindana si intende una lenza affondante, in rame o con piombi distribuiti, utilizzata per la pesca a traina, con esche posizionate nel tratto terminale della lenza. È vietata durante il periodo del Persico reale ed è consentito un numero massimo di dieci esche.

Prescrizioni riguardanti esche e pasture

Fermo restando il limite di 500 g di larve di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 2,5 di esche e pasture pronte all'uso. I limiti si riferiscono alla pastura asciutta. Per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi. Durante il periodo di divieto di pesca della carpa è vietato l'utilizzo delle boiles.

Nel Lago di Piano è vietato pasturare con larve di mosca carnaria.

Il pesce vivo come esca è ammesso, nel rispetto dei periodi divieto, delle misure minime e dei limiti di cattura, soltanto utilizzando le seguenti specie: alborella*, agone, vairone, triotto scardola, cavedano, gobione; è consentito altresì l'utilizzo di gardon, carassio, persico sole, nel medesimo corpo idrico nel quale sono stati catturati, con obbligo di utilizzo il giorno stesso della cattura. Non è consentito il trasporto e l'utilizzo giornaliero di un numero superiore a 50 individui da utilizzarsi come esca viva.

Nelle acque di tipo "B" è proibito l'uso del pesce vivo come esca.

*dal 1° settembre al 15 marzo è consentita la cattura giornaliera di 5 esemplari di alborella da mantenersi in vivo in adeguati contenitori. Durante la pesca a vivo è consentita la detenzione di massimo 5 esemplari di alborella.

Nelle zone a regolamentazione speciale elencate in Appendice I sono in vigore ulteriori limitazioni in merito tempi di pesca e/o agli attrezzi consentiti

4. Forme di pesca tradizionali

Nelle acque di tipo A è consentito l'utilizzo dei seguenti attrezzi tradizionali

Amettier per coregoni e salmerini (lenza costituita da piombo terminale e una sequenza compresa tra 6 e 15 esche artificiali). Consentita solo da imbarcazione, nel Lario, nel lago di Olginate, nel lago di Garlate e nel lago di Mezzola. Vietata durante il periodo di divieto dei salmerini. Lo strumento può essere utilizzato esclusivamente per la cattura del coregone e del salmerino alpino. Gli esemplari appartenenti ad altre specie devono essere immediatamente rilasciati.

Molagna (lenza affondante con piombo terminale e una serie di braccioli che si dipartono dalla lenza madre). Consentita solo nel Lario, nel lago di Olginate, nel lago di Garlate e nel lago di Mezzola. È consentito l'uso di un galleggiante che permette di distanziare la lenza affondante ad una distanza non superiore a m. 50 dall'imbarcazione. Vietata durante il periodo di protezione della trota.

Cavedanera (lenza composta da una trave principale agganciato ad uno specifico attrezzo galleggiante dotato di deviatore di corrente che tende a posizionarsi in parallelo rispetto all'imbarcazione in movimento. Dal trave si dipartano più braccioli con esca terminale)

Consentito solo nel Lario, nel Lago di Varese e nel Lago di Mezzola. Nel Lario e nel Lago di Mezzola è vietato durante il periodo di protezione della Trota e del Cavedano";

Per la molagna e la cavedanera è stabilito il limite complessivo di 20 esche per imbarcazione, indipendentemente dalla tipologia e dal numero di attrezzi impiegati.

Fiocina. Con un massimo di sette punte. Consentita solo nel Lario e nelle ore notturne (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba), esclusivamente da imbarcazione manovrata a remi, non sono consentiti meccanismi di espulsione della fiocina. Consentita dal 15 gennaio al 1° aprile e dal 30 giugno al 15 novembre.

5. Derghe al divieto di pesca nelle ore notturne in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali

La pesca nelle ore notturne è consentita solo nelle acque classificate di tipo A e C e con i seguenti attrezzi:

- canna-lenza con o senza mulinello, con un massimo di cinque ami, da usarsi esclusivamente dalla riva. Nel lago di Varese durante le ore notturne è vietato trattenere il lucioperca. Nel Lario è vietata la pesca notturna con esche artificiali e/o con il pesce vivo o morto durante il periodo di protezione del Lucioperca.
- bilancia per agoni, con le prescrizioni riportate al punto 3.4
- fiocina, con le prescrizioni riportate al punto 4

Nel Lario, nelle zone riservate alla pesca dilettantistica, è possibile pescare da imbarcazione in orario notturno con le seguenti limitazioni:

- nel periodo compreso fra il 15 giugno al 30 settembre
- fino alle 24.00
- con la canna
- non è consentita la pesca a traina
- tutte le specie catturate, ad eccezione del Pesce siluro, dovranno essere rilasciate
- non è consentita la presenza sulle imbarcazioni di specie ittiche diverse dal pesce siluro, con l'eccezione del pesce vivo da utilizzarsi come esca

6. Acque di tipo B dove sono consentite forme di pesca invernali

La pesca è consentita anche dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio nei seguenti tratti fluviali:

- Fiume Olona (VA): dalle sorgenti al Ponte di Vedano, con l'obbligo di rilascio di tutto il pesce catturato.
- Torrente Pioverna (LC): dal ponte di Prato San Pietro a 200 metri a valle dell'immissione del torrente Rossiga, con la possibilità di trattenere esclusivamente la trota iridea.
- Torrente Breggia (CO): dalla foce a lago al ponte in prossimità della frontiera italo svizzera.
- Torrente Margorabbia (VA) – Tratto compreso tra il Ponte di Grantola la briglia a 150 metri a monte del concessionario auto in Comune di Mesenzana, riservato alla pesca con esche artificiali con obbligo di utilizzo di amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato e obbligo di rilascio immediato di tutto il pesce catturato. La pesca fra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di febbraio, può essere praticata esclusivamente a piede asciutto.

7. Modalità di utilizzo dei tratti destinati alle gare e alle manifestazioni di pesca

Le gare e le manifestazioni di pesca soggette ad autorizzazione sono quelle che comportano l'uso esclusivo di tratti di corpo idrico e/o che comportano l'immissione di fauna ittica e/o che comportano deroghe alle norme generali di pesca.

Le gare di pesca soggette ad autorizzazione si possono svolgere di norma nei tratti dall'uopo individuati e denominati "campo gara".

Con provvedimento del dirigente dell'AFCP territorialmente competente possono essere autorizzate gare e manifestazioni di pesca anche al di fuori dei tratti individuati come "campi gara".

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca nei campi gara sono rilasciate:

- nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca, dal titolare/gestore del diritto;
- nelle acque in concessione ai sensi dell'art. 134 della l.r. 31/2008, dal concessionario;
- nelle restanti acque dalla Struttura AFCP competente per territorio.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca dovranno comprendere:

- Il nome dell'organizzatore;
- Il nome, i recapiti e del responsabile;
- Il giorno e l'orario;
- Il numero degli eventuali settori interessati;
- La specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l'orario di immissione. Il responsabile di gara dovrà esibire in caso di controlli idonea certificazione sanitaria del pesce oggetto d'immissione qualora questa sia prevista.

La pesca è sempre vietata a partire dall'avvenuta immissione di fauna ittica fino all'inizio della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti a posizionare opportune tabelle segnaletiche in corrispondenza dei tratti utilizzati. Le tabelle devono riportare la data della manifestazione, l'orario di inizio e di fine gare e la denominazione dell'organizzatore e del responsabile di gara. Le tabelle devono essere posizionate con almeno 24 ore di anticipo e devono essere rimosse al termine della gara.

Nelle gare di pesca in cui il pescato è mantenuto vivo e liberato al termine della manifestazione è consentito trattenere esemplari appartenenti alle seguenti specie: barbo, carpa, cavedano, pigo, tinca, persico reale e savetta, anche se inferiori alla misura minima consentita e anche se catturati durante il periodo di divieto.

8. Tesserino segnapesci

È stabilito l'obbligo di possesso e compilazione del tesserino segnapesci distribuito dal concessionario in tutte le acque oggetto di concessione, escluso il lago Maggiore, e nei diritti esclusivi di pesca gestiti dalle associazioni che compongono l'ATS concessionaria. Il tesserino non va compilato durante le gare di pesca, nei tratti destinati alla pronta pesca (riserve turistiche) e da coloro che possiedono un permesso giornaliero di pesca. In queste situazioni e luoghi i pescatori sono esonerati dal possesso del libretto.

Il tesserino è diviso in tre sezioni, una per le acque di tipo A e C, una per le acque di tipo B e una per la vigilanza.

Per avere un nuovo tesserino è necessario restituire quello dell'anno precedente o autocertificare di non averlo ritirato o di averlo smarrito. Nel caso di minori l'autocertificazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà con numero del documento d'identità del firmatario.

Qualora un pescatore completi una sezione prima della fine dell'anno di validità del

libretto, potrà ritirarne un altro consegnando quello esaurito.

Non è consentito il possesso contemporaneo di più libretti.

Sul tesserino bisogna annotare le catture di Trote, Temolo, Salmerino, Coregone, Luccio, Lucioperca, Siluro e Persico reale, quando i pesci vengono trattieneuti, la cattura deve essere annotata prima di riprendere l'attività di pesca.

Le catture di Persico reale devono essere annotate al termine dell'azione di pesca, riportando nell'apposita colonna la data, il luogo di pesca (corpo idrico e indicazione anche generica della località) e il numero di pesci catturati.

Per termine di azione di pesca si intende:

- prima di scendere dalla barca, in caso di pesca dall'imbarcazione
- prima di smontare l'attrezzatura da pesca, in caso di pesca da riva.

Le catture delle altre specie devono essere annotate singolarmente.

Se si cambia località di pesca, alla prima cattura bisogna compilare la riga successiva, riportando nuovamente la data, la nuova località di pesca e la sigla del pesce catturato.

Chi pratica la pesca subacquea, dovrà compilare il libretto indicando data, località e catture al termine dell'azione di pesca.

Nel caso di successive uscite nella stessa giornata, il pescatore che abbia depositato il pescato, dovrà, prima di riprendere la pesca, tracciare una linea verticale in corrispondenza della casella relativa all'ultimo pesce catturato.

Coloro che effettuano controlli devono compilare l'apposita sezione dedicata alla vigilanza.

9. Regolamento Carp Fishing sul Lago di Varese

Il Carp Fishing è proibito dal 1° maggio al 30 giugno.

Dal 1° luglio al 30 settembre il Carp Fishing è proibito fra Pizzo Bodio e Pizzo di Cazzago, per la pesca a fondo in tale periodo occorre usare lenze affondanti e affonda-filo.

Il Carp Fishing con l'uso di ogni tipo di imbarcazione, comprese le telecomandate, è consentito esclusivamente da un'ora prima del tramonto a un'ora dopo l'alba e solo nelle postazioni numerate prestabilite, fuori da tale orario e postazioni è consentita solo la pesca a lancio, le eventuali esche posizionate con barche, in orario diurno dovranno essere riposizionate lanciando da riva.

L'attività di pesca con l'imbarcazione è permessa in un'area compresa tra i 50 m di larghezza e di non oltre 200 m di profondità verso il centro del lago partendo dalla postazione indicata.

La pesca è consentita solo da riva, l'imbarcazione può essere usata per pasturare, posizionare esche e recupero del pesce quando sia difficoltoso farlo da riva.

Per ciascuna canna in azione di pesca è consentito l'utilizzo giornaliero di 500 grammi di boiles e di 2 Kg. di pastura.

La pasturazione deve essere segnalata da un gavitello.

APPENDICE I: ZONE A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE

Zone di protezione e ripopolamento, con divieto assoluto di pesca

1. Lago di Biandronno (VA)

2. Lago di Ganna (VA)
3. Lago di Varese, Comune di Varese, località Schiranna: tratto di costa lacuale antistante l'edificio che ospita la Società Canottieri. Dalla "torretta di arrivo" risalendo verso nord per una lunghezza di 250 m e una distanza dalla riva pari a 50 m
4. Lago di Varese, Comune di Gavirate, località Oltrona: tratto prospiciente la foce del Torrente Tinella per 150 m. a monte, 100 a valle per una distanza dalla riva di 100 m.
5. Laghetto dell'area "Puraa" in Comune di Comabbio (VA)
6. Torrente Giona, Comune di Maccagno (VA): tratto compreso tra la foce nel Lago Maggiore e la seconda briglia a monte del "Museo" per una lunghezza totale di circa 340 m.
7. Torrente Margorabbia nei Comuni di Luino e Germignaga (VA): tratto compreso tra la confluenza con il Tresa e la prima briglia a monte, per una lunghezza di circa 200 m.
8. Torrente Tarca, Comune di Cadegliano Viconago (VA): dal primo sbarramento artificiale a monte del ponte sulla S.P. 30, per un tratto di circa 250 m verso valle.
9. Torrente Chiesone, Comune di Mesenzana (VA): tratto compreso tra il ponte sulla S.P. 54 e il ponte di via Pianazzo, per una lunghezza di circa 970 m.
10. Torrente Trallo, Comune di Brusimpiano (VA): tratto compreso tra il ponte di via Bigattini e la foce per una lunghezza di circa 500 m.
11. Torrente Lisascora, Comuni di Cunardo e Cugliate Fabiasco (VA): intero corso
12. Torrente Boggione e affluenti, Comuni di Valganna e Cugliate Fabiasco (VA) : dal Monumento ai Caduti a Ghirla sino all'attraversamento della strada Marzio-Boarezzo.
13. Torrente Valmolina, Comune di Brinzio (VA): tratto compreso tra la sorgente e la confluenza con il Rio Brivola, per una lunghezza di circa 2680 m
14. Rio Brivola, Comune di Brinzio (VA): tratto compreso tra la fuoriuscita del Rio dal Laghetto di Brinzio (ponte di via Piave in loc. Lavatoio) e la confluenza con il torrente Valmolina per una lunghezza di circa 980 m.
15. Torrente Viganella, Comune di Gemonio (VA): tratto compreso tra il ponte della Strada Statale Besozzo-Gemonio e il ponte del Museo Salvini, per una lunghezza di circa 600 m.
16. Torrente Acquanegra e affluente Barona, Comune di Travedona Monate (VA): tratto compreso tra il ponte di via Giovanni XXIII a e il ponte di via Trevisani a Monate.
17. Torrente Tinella, Comune di Gavirate (VA): tratto della lunghezza di circa 1.000 mt. compreso dalla cascatella subito a valle della Ditta Roverplast, fino all'immissione nel lago di Varese.
18. Torrente Bevera, Comuni di Cantello e Varese (VA): tratto compreso tra il ponte sulla strada per Cantello e la cascina Gissone.
19. Torrenti Brugo e Roggia di Rialto, Comune di Laveno Mombello, fraz. Cerro (VA): per tutto il loro corso.
20. Fiume Lambro immissario, Comune di Caslino d'Erba (CO): tratto compreso tra il ponte stradale e la cabina dell'Enel posta circa trecento metri a monte
21. Torrente Telo di Argegno: in Comune di Schignano (CO): tratto compreso tra il ponte della mulattiera per Argegno, località Mulini e il ponte della strada per Perla, località Fusina

22. Torrente Nosee: in Comune di Nesso (CO): dalla confluenza con la valle di Toff per 300 metri verso monte
23. Roggia di Alserio: in Comune di Alserio (CO), tutto il corso d'acqua
24. Lario, Comuni vari (LC e CO): all'interno delle seguenti aree di ormeggio, limitatamente al periodo 1° dicembre – 30 aprile:
- Comune di Lecco: ormeggio Canottieri
 - Comune di Malgrate: porticciolo Malgrate
 - Comune di Valmadrera: porto Paré
 - Comune di Oliveto L.: fraz. di Onno Molo Nuovo
 - Comune di Oliveto L.: fraz. di Onno Porticciolo
 - Comune di Oliveto L.: porticciolo di Vassena
 - Comune di Oliveto L.: porticciolo della Rigona di Limonta
 - Comune di Abbazia L.: porticciolo Abbazia Lariana
 - Comune di Mandello del L.: area di ormeggio di Lega Navale
 - Comune di Mandello del L.: approdo Mulini
 - Comune di Mandello del Lario: area di ormeggio di Piazza Gera
 - Comune di Mandello del L.: area di ormeggio di Olcio
 - Comune di Lierna: porticciolo punta Grumo (nel tratto di riva al di là della prospicenza con il molino di ormeggio natante, la pesca è consentita)
 - Comune di Lierna: porticciolo Lierna
 - Comune di Varenna: porticciolo Fiumelatte
 - Comune di Varenna: porticciolo Varenna Centro
 - Comune di Bellano: porto Bellano Centro
 - Comune di Dervio: ormeggio S. Cecilia
 - Comune di Dervio: ormeggio Porto Vecchio
 - Comune di Colico: porticciolo di Piona
 - Comune di Colico: molo centro
 - Comune di Gera Lario: nuovo porto
 - Comune di Gera Lario: vecchio porto
 - Comune di Domaso: porto comunale
 - Comune di Gravedona ed Uniti: porto Comunale
 - Comune di Dongo: vecchio porto
 - Comune di Musso: porto comunale
 - Comune di San Siro: porto di Molvedo
 - Comune di Menaggio loc. Nobiallo: porto comunale
 - Comune di Menaggio: porto comunale – Via Mazzini

- Comune di Griante: darsena in prossimità del cartello di inizio centro abitato del Comune di Griante al confine con il comune di Tremezzina
 - Comune di Tremezzina: darsena in corrispondenza dell'imbarcadere di Villa Carlotta
 - Comune di Tremezzina: porticciolo di Ossuccio
 - Comune di Tremezzina: porticciolo di Ospedaletto
 - Comune di Colonno: porto comunale
 - Comune di Argegno: porto comunale
 - Comune di Brienno: vecchio porto
 - Comune di Laglio: porticciolo Riva del Tenciuu - Vecchia Strada regina Teodolinda
 - Comune di Laglio: porto comunale
 - Comune di Carate Urio: porticciolo di Carate
 - Comune di Carate Urio: porticciolo di Urio
 - Comune di Moltrasio: porto comunale
 - Comune di Cernobbio: porto comunale
 - Comune di Como loc. Tavernola: porto comunale - rampa di alaggio
 - Comune di Como loc. Tavernola: darsena di Villa Sforzi
 - Comune di Como: darsena della Cà Bianca
 - Comune di Como: darsena di Villa Saporiti
 - Comune di Como: interno area portuale tra congiungente fondello Molo di sant'Agostino e pontile 2 della navigazione
 - Comune di Como: darsena Ceccato
 - Comune di Blevio: porto comunale
 - Comune di Torno: vecchio porto
 - Comune di Faggeto Lario loc. Riva: porto comunale
 - Comune di Lezzeno loc. Pescaù: porto comunale
 - Comune di Lezzeno loc. Sostra: porto comunale
 - Comune di Bellagio loc. San Giovanni: porto comunale
 - Comune di Bellagio loc. Loppia: porto comunale
 - Comune di Bellagio loc. Lido: porto comunale
 - Comune di Bellagio loc. Punta Spartivento: porto comunale
25. Lario, Comune di Varenna (LC): nelle acque antistanti Villa Monastero, fino a metà lago dall'inizio del giardino in direzione sud fino al balconcino con parapetto in ferro battuto posto all'interno del giardino stesso.
26. Torrente Caldane, Comune di Morterone (LC): alta Val Boazzo, dalla località "Cascina dei Gobbi", in corrispondenza di una evidente confluenza verso monte fino alle sorgenti.

27. Torrente Troggia, Comune di Introbio (LC): da circa duecento metri a monte della località Bocca di Biandino, fino alle sorgenti.
28. Fiume Adda, Comune di Lecco (LC): in corrispondenza dei letti di frega artificiali in ghiaia, limitatamente al periodo 1° aprile – 30 giugno.

Zone di tutela ittica

1. Lario, Comune di Colico (LC) e di Gera Lario (CO): in corrispondenza della foce del fiume Adda per una larghezza complessiva di circa 400 metri e una distanza di 100 metri all'esterno della linea di costa.
2. Lario, Comune di Colico (LC): per una lunghezza di circa 840 metri, dalla sponda destra del torrente Inganna, fino al balconcino semicircolare che si trova a circa 100 metri a nord dalla foce del torrente Perlino, per una distanza di metri 100 all'esterno della linea di costa.
3. Lario, Comuni di Perledo e Varenna (LC): per una lunghezza di circa 460 metri, dallo scivolo per barche all'interno del Lido di Varenna, fino alla punta detta del "Faro", per una distanza di metri 100 all'esterno della linea di costa.
4. Lario, Comune di Varenna, località Fiumelatte (LC): per una lunghezza di circa 410 metri, dall'estremità nord del parcheggio antistante la chiesa di Fiumelatte, fino all'estremità sud del parcheggio antistante l'Incubatoio ittico M. de Marchi, per una distanza di 100 metri all'esterno della linea di costa. (Zona temporanea, in vigore dal 1° marzo al 10 agosto).
5. Lario, Comune di Mandello del Lario (LC): dall'angolo del muro a lago del Lido di Mandello, posto a circa 100 metri a nord della sponda destra idrografica del torrente Meria, sino all'estremità sud dell'approdo di Riva Grande, per una distanza di metri 100 all'esterno della linea di costa. (Zona temporanea, in vigore dal 1° marzo al 10 agosto).
6. Lario, Comune di Argegno (CO): dall'albergo Belvedere sino a 100 metri a nord della foce del torrente Telo, per una larghezza di 150 metri dalla riva.
7. Lario, Comune di Menaggio (CO): dalla scalinata a Sud del Minigolf sino al confine Nord del lido di Menaggio, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
8. Lario, Comune di Dongo (CO), dal confine con il comune di Musso sino alla Chiesa di S. Stefano, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
9. Lario, Comune di Gravedona (CO), da 100 metri a Sud della foce del torrente Liro sino a 100 metri a nord della foce stessa, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
10. Lario, Comune di Domaso (CO): da 100 metri a Sud della foce del torrente Livo sino a 100 metri a nord dalla foce dello stesso torrente, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
11. Lario, Comune di Laglio (CO), dalla scalinata di fronte al cimitero verso nord sino all'ex cantiere Branduardi, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
12. Fiume Adda - Comuni di Olginate e Calolziocorte: In doppia sponda, dalle paratoie della diga di Olginate, sino al ponte stradale incluso.

Zone riservate alla pesca dilettantistica, con divieto di esercizio della pesca professionale

1. Lario, Comuni di Como, Blevio e Cernobbio (CO): a Sud della congiungente tra la Punta del Pizzo e il pontile della navigazione di Blevio. In questa zona non è consentita la pesca con la fiocina.
2. Lario, Comune di Lezzeno (CO), fraz. Sossana dalla stradina di accesso ai pontili di attracco sino alla Fornace, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
3. Lario, Comune di Tremezzo (CO): dal confine con il Comune di Griante sino alla scalinata di villa Carlotta e dall'estremità sud del parco Mayer sino alla scalinata di villa Sola a Bolvedro per una distanza di 100 metri dalla riva.
4. Lario, Comune di Menaggio (CO): dalla vecchia caserma della Guardia di Finanza fino alla scalinata a sud del Minigolf, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
5. Lario, Comune di S. Siro (CO) : dal pontile di Acquaseria in direzione nord sino alla punta di S. Maria Rezzonico per una larghezza di 100 metri dalla riva.
6. Lario, Comune di Bellagio (CO): dal Lido di Bellagio al pontile del battello, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
7. Lario, Comune di Musso:(CO) per tutto il territorio comunale, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
8. Lario, Comune di Gravedona (CO): da 100 metri a Nord della foce del torrente Liro sino alla centrale idroelettrica, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
9. Lario, Comune di Lierna (LC): dal confine con il Comune di Varenna, in direzione sud, fino all'inizio del muro del "Darsenone", per una distanza di 250 metri da riva. Lunghezza complessiva: circa 1300 metri
10. Lario, Comune di Colico (LC), località Campeggio: dalla punta a sud del campeggio, a sud per circa 800 metri, per una distanza di 250 metri da riva.
11. Lario, Comune di Perledo (LC): dal secondo finestrone dopo la Punta del Morcate a nord fino alla fine della Riva di Gittana, per una distanza di 90 metri da riva. Lunghezza complessiva: circa 500 metri.

Zone dove è consentita la pesca subacquea

1. Lario, Comune di Musso (CO): lungo tutto il litorale ricadente nel territorio comunale.
2. Lario, Comune di San Siro (CO): dalla punta di Gaeta alla foce del torrente Serio.
3. Lario, Comune di Cernobbio e Moltrasio (CO): dalla scalinata a sud della punta di Pizzo sino alla villa Fontanelle.
4. Lario, Comuni di Tremezzina (CO): dal pontile di Azzano alla punta di Balbianello.
5. Lario, Comune di Bellagio (CO): dal molo in località "Punta Spartivento" alla piazzetta a lago in località Pescallo.
6. Lario, Comuni di Torno e Faggeto Lario (CO): dal pontile in località "Plinianina" al Cantiere Mostes di Faggeto Lario.
7. Lario, Comune di Malgrate e Valmadrera (LC): dalla fine del porto di Malgrate, all'inizio del porto di Parè
8. Lario, Comune di Colico (LC): In località Laghetto di Piona, partendo dalla fine della spiaggia, in direzione della Garavina fino alla frana presso Olgiasca

- 9. Lario, Comune di Colico (LC) località Campeggio: dalla punta a sud del campeggio, a sud per circa 800 metri
- 10. Lario, Comuni di Abbazia Lariana e Lecco (LC): dalla punta dopo il golfo delle Caviate in direzione nord, fino alla località "La Rosa"
- 11. Lario, Comuni di Perledo e di Bellano (LC): dal limite nord della Riva di Gittana in Comune di Perledo, a nord fino al limite nord della riva della Stupenda in Comune di Bellano, con esclusione della Riva di Gittana
- 12. Lario, Comune di Mandello del Lario (LC): dal limite nord del cantiere nautico di Moregallo, in direzione nord, fino al confine con il Comune di Valbrona.
- 13. Lario, Comune di Oliveto Lario (LC): dal confine con la Provincia di Como, in direzione sud, per un chilometro.
- 14. Lago di Garlate, Comune di Lecco (LC): da 100 metri a nord del molino natante che si trova alla fine del lungolago di Vercurago, a nord fino all'inizio della riva del Campeggio di Rivabella.

Altre zone soggette a limitazioni particolari

Identificazione	Lario, Comune di Dervio (LC): dall'imboccatura del porto di Dervio, in direzione sud, fino al cantiere della Navigazione incluso, per una larghezza di metri 100 all'esterno della linea di costa.
Tipo di limitazione	Pesca consentita: • da riva a piede asciutto, • con una sola canna, con massimo di cinque esche naturali o artificiali, • senza pasturare, • la pesca dalla barca potrà essere svolta solo ad una distanza non inferiore a metri 100 dalla riva.
Lunghezza	900 metri
Durata	Temporanea - dal 1° marzo al 10 agosto

Identificazione	Lario, Comune di Bellano (LC): dall'estremità nord della darsena del Circolo Velico in direzione sud fino allo scivolo di alaggio che si trova subito dopo il Lido di Bellano, per una distanza di metri 100 all'esterno della linea di costa e sul Torrente Pioverna, su entrambe le sponde, fino alla prima briglia.
Tipo di limitazione	Pesca consentita: • piede asciutto, • con una sola canna, con massimo di cinque esche naturali o artificiali, • senza pasturare. La pesca dalla barca all'interno della zona sopra descritta, è proibita tutto l'anno fino ad una distanza di metri 100 dalla riva.
Lunghezza	230 metri
Durata	Dal 1° marzo al 10 agosto

Tratti riservati alla pesca a mosca con coda di topo con obbligo di utilizzo di amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato e obbligo di rilascio immediato di tutto il pesce catturato

1. Torrente Meria, Comune di Mandello Lario (LC): tratto compreso tra dall'inizio dello Stabilimento Carcano, in località Molina, a valle sino alla foce, in località Poncia
2. Torrente Varrone, Comune di Dervio (LC): tratto compreso tra il ponte in prossimità della foce, fino al ponte della S.P. 72
3. Torrente Lambro, Comuni di Castelmarte e Canzo (CO): dalla cabina dell'Enel in località Castelmarte verso monte fino sino alla stazione delle Ferrovie Nord di Canzo-Asso.

Tratti riservati alla pesca con esche artificiali e obbligo di rilascio immediato di tutto il pesce catturato

1. Torrente Breggia, Comuni di Como, Cernobbio e Maslianico (CO): dalla prima briglia a monte della foce in lago fino al ponte stradale nei pressi della frontiera italo-svizzera.
2. Torrente Varrone, Comune di Dervio (LC): tratto compreso tra la rete anti-alluvione e la briglia di derivazione della centrale idroelettrica posta circa 900 metri a monte;
3. Torrente Pioverna, Comune di Bellano (LC): a partire dalla briglia in prossimità della foce in lago per circa 800 metri verso monte (fine dell'orrido).

Tratti destinati alla “pronta pesca” (riserve turistiche)

1. Torrente Pioverna, Comune di Cortenova (LC): da 200 metri a valle del canale della Rossiga a monte fino al ponte di Prato S. Pietro, per una lunghezza di circa 1.400 metri.
2. Torrente Livo, comune di Domaso, da 200 metri a valle del Ponte dell'Eden fino alla briglia selettiva posta circa 800 metri a monte.

CORPI IDRICI IN CUI E' CONSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE, ELENCO DEGLI ATTREZZI E
MODALITA' DI UTILIZZO ex art 13 r.r 2/2018

BACINO N. 5 Verbano Ceresio Lario

ACQUE IN CUI È CONSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del R.R. n. 2 del 15/01/2018 si individuano le seguenti acque di tipo A nelle quali è consentita la pesca professionale:

• Lario
• Lago di Garlate
• Lago di Olginate
• Lago di Varese
• Lago di Comabbio
• Lago di Monate
• Lago di Pusiano
• Lago di Annone
• Lago di Mezzola

ELENCO DEGLI ATTREZZI E MODALITA' DI UTILIZZO

Norme generali in vigore su tutte le acque

- a) Ogni pescatore in esercizio di pesca non può avere con sé sul natante attrezzi difformi, per tipologia e lunghezza, da quelli elencati nel presente elenco.
- b) La presenza delle reti volanti deve sempre essere resa visibile mediante una idonea segnalazione luminosa.
- c) Non è consentita la permanenza fissa in lago delle "piantane", ovvero di qualsiasi attrezzo fisso destinato all'ancoraggio delle reti da posta. Tali attrezzi devono essere levati al termine dell'azione di pesca.
- d) I tempi di divieto sull'utilizzo degli strumenti indicati nel presente regolamento hanno inizio e termine alle ore 12 dei giorni di riferimento.
- e) Le reti possono essere costituite in qualsiasi filato ritorto o in monofilo purché di diametro non inferiore a mm. 0.10.
- f) Nella misurazione del lato della maglia si delle maglie si applica una tolleranza di 0,5 mm
- g) I periodi di divieto e le misure minime in vigore per la pesca dilettantistica si applicano alla pesca professionale limitatamente ai seguenti attrezzi: Acquedo, Bertovello
- h) È ammesso il salpaggio delle reti oltre l'orario stabilito qualora le condizioni meteorologiche non permettano di operare in condizioni di sicurezza
- i) In aggiunta alle proprie, un pescatore può provvedere alla calata e/o alla levata di reti di un solo altro pescatore, a condizione che entrambi appartengano alla stessa cooperativa o società di pesca comunque denominata e costituita
I pescatori che intendono avvalersi di tale facoltà devono presentare alla Struttura AFCP Varese, Como e Lecco copia dell'atto costitutivo della cooperativa o della società e annualmente devono presentare copia del relativo certificato camerale.
Il pescatore che materialmente provvede alla levata e /o alla posa delle reti di entrambi deve essere in possesso di una delega scritta che attesti il benessere dell'altro pescatore
L'utilizzatore è l'unico responsabile dell'azione di pesca
- j) La pesca professionale è vietata nelle zone di protezione e ripopolamento ittico, nelle zone di tutela ittica e nelle zone riservate alla pesca dilettantistica individuate nell'Appendice I
- k) L'adempimento previsto dall'art 13, comma 5, del RR 2/2018 va espletato tassativamente prima della vendita del pescato e comunque entro le ore 12:00 successive allo sbarco.

Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul lago di Como

La pesca professionale è vietata dalle ore 8.00 della domenica alle ore 8.00 del lunedì.

A) Reti del tipo "a circuizione"

Acquedo da mm. 30

Lunghezza massima della rete m. 220.

Altezza massima della rete maglie 800.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 30.

L'uso di questa rete è vietato dal 15 maggio al 31 agosto e dal 1° novembre al 31 gennaio

Acquedo da mm. 40

Lunghezza massima della rete m. 200.

Altezza massima della rete maglie 900.

Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 40.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° novembre al 31 gennaio.

B) Reti "volanti"

Rete per pesce siluro e lucioperca

Lunghezza massima della rete: m. 700**

Altezza massima della rete: m. 10

Ciascun pescatore può posare un'unica tesa.

Il lato della maglia deve essere uguale o superiore a mm.80

L'uso di questa rete è consentito:

- dalle ore 16.30 alle ore 8.00 dal 31 maggio al 29 settembre
- dalle ore 15.00 alle ore 8.00 dal 30 settembre al 31 marzo

Durante il periodo di chiusura del Lucioperca la rete dovrà essere posata e mantenuta ad una distanza minima di 100 metri dalla riva.

Oltana per coregoni

Lunghezza massima della rete: 21.000 maglie*

Altezza massima della rete m. 9

La lunghezza massima delle reti in cubia a disposizione per ciascun pescatore deve essere posata in un'unica tesa.

Il lato della maglia deve essere di 35 mm.

Tra il 15 maggio e il 15 giugno questa rete deve essere posata, o trovarsi in azione di pesca, ad una distanza di almeno 100 metri dalla riva.

Nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 1° novembre l'uso di questa rete è vietato dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° novembre al 31 gennaio.

Pendente

Lunghezza massima della rete: 36000 maglie (n. 15 reti da 2400 maglie)

Altezza massima delle reti m. 6,50.

Il lato della maglia deve essere compreso tra mm. 22 e mm. 24

L'uso di questa rete è vietato dal 1° maggio al 15 giugno.

Inoltre, dal 15 giugno al 30 novembre il pendente deve avere n. 3 sugheri di sospensione ogni 2400 maglie, con un filo della lunghezza massima di m. 5

C) Reti "da posta"**Oltana**

Lunghezza massima della rete: 21.000 maglie*

Altezza massima della rete m. 9.

Il lato della maglia deve essere compreso fra 35 e 50 mm, nel mese di aprile deve essere compreso fra 35 e 40 mm.

Le reti con maglia superiore a 35 mm devono essere mantenute in azione di pesca a massimo 150 m dalla sponda.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° novembre al 31 gennaio e dal 1° maggio al 30 giugno.

Con esclusione delle reti di maglia 35 mm, le oltane da posta devono essere calate e mantenute in pesca alla distanza massima di 150 metri dalla sponda.

Dal 1° luglio al 30 settembre l'uso dell'oltana da posta è consentito dalle ore 17.30 alle ore 8,00

Nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 1° novembre l'uso di questa rete è vietato dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì.

Rete per pesce siluro e lucioperca

Lunghezza massima della rete: m. 700**

Altezza massima della rete: m. 10

Il lato della maglia deve essere uguale o superiore a 80 mm.

Questa rete deve essere mantenuta in azione a max 150 m dalla sponda

L'uso di questa rete è consentito:

- dalle ore 17.30 alle ore 8.00 dal 31 maggio al 29 settembre
- dalle ore 15.00 alle ore 8.00 dal 30 settembre al 31 marzo

L'uso di questa rete è vietato durante il periodo di protezione del lucioperca.

Pendente

Lunghezza massima m. 600.

Altezza massima delle reti m. 6,50.

Il lato della maglia deve essere compreso tra mm. 22 e mm. 24

L'uso di questa rete è consentito dal 15 giugno al 10 agosto.

D) Reti "da fondo"**Oltana**

Lunghezza massima della rete: 21.000 maglie*

Altezza massima della rete m. 9

Il lato della maglia deve essere di mm. 35

L'uso di questa rete è vietato dal 1° novembre al 31 gennaio.

Rete per pesce siluro e lucioperca

Lunghezza massima della rete: m. 700**

Altezza massima della rete: m. 10

Il lato della maglia deve essere uguale o superiore a mm.80

Questa rete deve essere mantenuta oltre i 20 m dalla sponda

L'uso di questa rete è consentito:

- dalle ore 17.30 alle ore 8.00 dal 31 maggio al 29 settembre
- dalle ore 15.00 alle ore 8.00 dal 30 settembre al 31 marzo

L'uso di questa rete è vietato durante il periodo di protezione del lucioperca.

Perseghera

Lunghezza massima della rete m. 500.

Altezza massima della rete m. 1,50.

Il lato delle maglie deve essere compreso tra mm. 24 e mm. 25.

L'uso di questa rete è proibito durante il periodo di divieto del Persico reale.

L'uso di questa rete è consentito:

- dalle ore 15.00 alle ore 10.00 dal 1° ottobre al 15 marzo
- dalle ore 03.00 alle ore 10.00 dal 1° al 15 giugno.
- dalle ore 17.30 alle ore 8,00 dal 15 giugno al 30 settembre.

Rozzuolo

Lunghezza massima m. 400.

Altezza massima della rete maglie 50.

Il lato della maglia deve essere compreso tra mm. 22 e mm 24.

L'uso di questa rete è consentito dal 15 giugno al 10 agosto.

E) Reti del tipo "tremaglio"**Tremaglio per tutti i pesci**

Lunghezza massima della rete m. 300.

Altezza massima della rete m. 1,50.

Il lato della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm. 30.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° novembre al 31 gennaio.

Dal 30 giugno al 30 settembre l'uso di questa rete è consentito dalle ore 17.30 alle ore 8,00

Tremaglio per agone

Lunghezza massima m. 200.

Altezza massima della rete m. 3.

Altezza minima della rete m. 2.

Il lato delle maglie interne deve essere compreso tra mm. 22 e mm 24.

L'uso di questa rete è consentito dal 15 giugno al 10 agosto.

F) Altri attrezzi**Bertovello**

Diametro massimo di apertura della bocca m. 1.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 20.

L'uso di questo attrezzo è vietato dal 1° aprile al 30 giugno.

* il limite di 21.000 maglie va inteso come limite cumulativo giornaliero per le reti oltane usate in cubia, da posta e a fondo

** La misura utilizzabile giornalmente per le "Reti per siluro e Lucioperca" non deve superare i 700 m.

Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul lago di Garlate

La pesca professionale è vietata dalle ore 8.00 della domenica alle ore 8.00 del lunedì.

A) Reti "a circuizione"**Acquedo da mm. 30**

Lunghezza massima della rete m. 220.

Altezza massima della rete maglie 800.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 30.

L'uso di questa rete è vietato dal 15 maggio al 31 agosto e dal 1° novembre al 31 gennaio

Acquedo da mm. 40

Lunghezza massima della rete m. 200.

Altezza massima della rete maglie 900.

Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 40.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° novembre al 31 gennaio.

B) Reti volanti**Oltana**

Lunghezza massima della rete m 500

Altezza massima della rete m. 9

Il lato della maglia deve essere di 35 mm.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° novembre al 31 gennaio.

C) Reti da posta**Oltana**

Lunghezza massima della rete: m.500

Altezza massima della rete: m 9.

Il lato della maglia deve essere superiore a 40 mm.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° febbraio al 31 marzo e dal 1° maggio al 30 giugno.

D) Reti da fondo**Perseghera**

Lunghezza massima della rete: m.400

Altezza massima della rete: m 1,50.

Il lato della maglia deve essere compreso tra mm 24 e mm 25.

L'uso di questa rete è proibito durante il periodo di divieto del Persico reale.

L'uso di questa rete è consentito unicamente:

- dal 1° giugno al 30 settembre, dalle ore 17.30 alle ore 8,00;
- dal 1° ottobre al 15 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 10.00.

Tremaglio per tutti i pesci

Lunghezza massima della rete: m 100.

Altezza massima della rete: m 1,50.

Il lato della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 30.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° novembre al 31 marzo.

Dal 30 giugno al 30 settembre, l'uso di questa rete è consentito solo dalle ore 17.30 alle ore 8,00.

E) Altri attrezzi**Bertovello**

Diametro massimo di apertura della bocca: m 1.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 30.

L'uso di questo attrezzo è vietato dal 1° aprile al 30 giugno.

Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sui laghi di Olginate, Pusiano e Annone

La pesca professionale è vietata dalle ore 8.00 della domenica alle ore 8.00 del lunedì.

A) Reti "a circuizione"**Acquedo da mm. 30**

Lunghezza massima della rete m. 220.

Altezza massima della rete maglie 800.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 30.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° maggio al 31 agosto e dal 1° novembre al 31 gennaio

Acquedo da mm. 40

Lunghezza massima della rete m. 200.

Altezza massima della rete maglie 900.

Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 40.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° novembre al 31 gennaio.

B) Reti da posta**Oltana**

Lunghezza massima della rete: m.500

Altezza massima della rete: m 9.

Il lato della maglia deve essere superiore a 40 mm.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° febbraio al 31 marzo e dal 1° maggio al 30 giugno

C) Reti da fondo**Perseghera**

Lunghezza massima della rete: m.400

Altezza massima della rete: m 1,50.

Il lato della maglia deve essere compreso tra mm 24 e mm 25.

L'uso di questa rete è proibito durante il periodo di divieto del Persico reale.

L'uso di questa rete è consentito unicamente:

- dal 1° giugno al 30 settembre, dalle ore 17.30 alle ore 8,00;
- dal 1° ottobre al 15 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 10.00.

Tremaglio per tutti i pesci

Lunghezza massima della rete: m 100.

Altezza massima della rete: m 1,50.

Il lato della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 30.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° novembre al 31 marzo

Dal 30 giugno al 30 settembre, l'uso di questa rete è consentito solo dalle ore 17.30 alle ore 8,00.

E) Altri attrezzi

Bertovello

Diametro massimo di apertura della bocca: m 1.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 30.

L'uso di questo attrezzo è vietato dal 1° aprile al 30 giugno.

Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul lago di Mezzola

Agli effetti della pesca il lago di Mezzola viene delimitato a sud dal Sasso di Dascio, oltre il quale ha inizio il canale del Mera.

In tali acque è ammessa la pesca professionale, nel rispetto delle forme sotto riportate, ad eccezione nella zona speciale permanente riservata alla sola pesca dilettantistica, così delimitata: "A partire dal canneto in località La Motta del Cecch (coordinate 46° 11' 19" N e 09° 26' 43" E) in linea retta fino al molo del Lido di Novate Mezzola in sponda destra torrente Codera (coordinate 46° 12' 33" N e 09° 26' 50" E); in corrispondenza della foce del torrente Ratti si risale in linea retta fino alla sponda destra della foce del fiume Mera (coordinate 46° 12' 40" N e 09° 26' 33" E)".

La pesca professionale è vietata dalle ore 8.00 della domenica alle ore 8.00 del lunedì.

Nei mesi di giugno, luglio e agosto l'uso delle reti per la pesca professionale è consentito dalle ore 18,00 (posa) alle ore 8,00 del giorno successivo (salpaggio).

A) Reti "a circuizione"**Acquedo da mm.40**

Lunghezza massima della rete metri 160

Altezza massima della rete maglie 500

Il lato delle maglie deve essere superiore a millimetri 40

L'uso di detta rete è vietato dal 15 novembre al 15 gennaio

B) Reti da posta**Oltana per Coregone**

Lunghezza massima della rete metri 300.

Altezza massima della rete metri nove.

Il monofilo deve avere uno spessore superiore a millimetri 0,10.

Il lato della maglia deve essere di millimetri 35.

L'uso della rete è vietato dal 1° ottobre al 15 gennaio.

Oltana per tutti i pesci

Lunghezza massima della rete metri 300. Altezza massima della rete metri 3.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 35.

L'uso di detta rete è vietato dal 15 novembre al 31 marzo e dal 1° maggio al 30 giugno.

C) Reti da fondo**Perseghera**

Lunghezza massima della rete metri 250. Altezza massima della rete metri 1,5

Il lato delle maglie deve essere compreso tra millimetri 24 e millimetri 25.

L'uso di detta rete è vietato dal 15 marzo al 31 maggio.

L'uso di detta rete è consentito:

- dalle ore 15.00 alle ore 10.00 dal 1° ottobre al 15 marzo
- dalle 17.30 alle 7.30 dal 1° giugno al 30 settembre

Sono vietate azioni atte a spaventare il pesce.

Tremaglio per tutti i pesci

Lunghezza massima della rete metri 150. Altezza massima della rete metri 1,50.

Il lato delle maglie della rete interna deve essere superiore a millimetri 30

L'uso di detta rete è vietato dal 1° novembre al 31 marzo e dal 1° maggio al 30 giugno.

Sono vietate azioni atte a spaventare il pesce.

E) Altri attrezzi**Bertovello**

Diametro massimo di apertura della bocca metri 1

Il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 30

L'uso di detta rete è vietato dal 1° aprile a 30 giugno.

Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul lago di VareseA) Reti da fondo**Perseghera**

Lunghezza massima della rete metri 500.

L'uso di questa rete è proibito durante il periodo di divieto del Persico reale.

Altezza massima della rete 40 maglie

Il lato delle maglie deve essere compreso tra millimetri 25 e millimetri 35.

Oltana per tutti i pesci

Lunghezza massima della rete metri 500.

Altezza massima della rete 40 maglie

Il lato delle maglie deve essere superiore a mm.50.

L'uso di questa rete è proibito dal 1° febbraio al 30 giugno

Tremaglio per pesce persico

Lunghezza massima della rete metri 150.

Altezza massima della rete metri 2.

Il lato delle maglie interne deve essere compreso tra millimetri 25 e millimetri 35.

L'uso di questa rete è proibito durante il periodo di divieto del Persico reale.

Tremaglio per tutti i pesci

Lunghezza massima della rete metri 150.

Altezza massima della rete metri 2

Il lato delle maglie interne deve essere superiore a mm.50.

L'uso di questa rete è proibito dal 1° febbraio al 30 giugno.

B) Altri attrezzi**Bertovello**

Diametro massimo di apertura della bocca metri 1

Il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 25

L'uso di questa rete è vietato dal 1° febbraio a 30 giugno.

Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul lago di Comabbio

Nel rispetto del limite massimo di ciascun attrezzo ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di 800 metri complessivi di reti da fondo e tremagli. Non rientrano nel conteggio totale le reti di maglia superiore a 120.

A) Reti da fondo**Perseghera**

Lunghezza massima della rete metri 500.

Altezza massima della rete 40 maglie

Il lato delle maglie deve essere compreso tra millimetri 26 e millimetri 30.

L'uso di questa rete è proibito durante il periodo di divieto del Persico reale.

Le maglie da 26 mm e 27 mm sono consentite soltanto dal 1° giugno al 31 agosto

Oltana per tutti i pesci

Lunghezza massima della rete metri 500.

Altezza massima della rete 40 maglie

Il lato delle maglie deve essere compreso tra 40 e 80 mm

L'uso di questa rete è proibito dal 1° febbraio al 30 giugno

Oltana per Siluro

Lunghezza massima della rete metri 300.

Altezza massima della rete 25 maglie

Il lato delle maglie deve essere maggiore di mm.120

Tremaglio per pesce persico

Lunghezza massima della rete metri 150.

Altezza massima della rete metri 2.

Il lato delle maglie interne deve essere compreso tra millimetri 26 e millimetri 30.

L'uso di questa rete è proibito durante il periodo di divieto del Persico reale.

Tremaglio per tutti i pesci

Lunghezza massima della rete metri 150.

Altezza massima della rete metri 2

Il lato delle maglie interne deve essere superiore a mm.45.

L'uso di questa rete è proibito dal 1° febbraio al 30 giugno.

B) Altri attrezzi**Bertovello**

Diametro massimo di apertura della bocca metri 0,8

Il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 26

L'uso di questa rete è vietato dal 1° febbraio a 30 giugno.

Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul lago di Monate**A) Reti da fondo****Perseghera**

Lunghezza massima della rete metri 300.

Altezza massima della rete 2 metri

Il lato delle maglie deve essere di mm. 30

L'uso di questa rete è proibito durante il periodo di divieto del Persico reale.

Oltana per coregoni

Lunghezza massima della rete metri 300.

Altezza massima della rete 9 metri

Il lato delle maglie deve essere compreso tra 34 e 37 mm dal 31 gennaio al 31 maggio e tra 37 mm e 45 mm dal 1° giugno al 1° dicembre

L'uso di questa rete è proibito dal 1° dicembre al 31 gennaio

Questa rete può essere usata anche in modalità "da posta".

Oltana per Siluro

Lunghezza massima della rete metri 300.

Altezza massima della rete 3 metri

Il lato delle maglie deve essere superiore a 100 mm

Questa rete è proibita dal 1° febbraio al 31 marzo.